



Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza

Vademecum

Norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato

30 settembre 2008

**Il presente manuale è disponibile anche sul sito Internet
della Commissione europea sulla concorrenza:**

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm

Avvertenza:

Le schede forniscono una sintesi concisa, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di Stato. Chiaramente, le sintesi e le tabelle contenute nelle schede non sono vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore, il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui le singole schede indicano gli esatti riferimenti.

La presente versione del vademecum è stata aggiornata il 30 settembre 2008.

© Comunità europee 2008

Riproduzione autorizzata purché sia citata la fonte.

Indice

1.	Introduzione	5
2.	Misure disciplinate dalle norme in materia di aiuti di Stato	7
3.	Aiuti di Stato compatibili.....	8
4.	Metodologia di base utilizzata nella valutazione degli aiuti di Stato	12
5.	Procedure di notifica e di autorizzazione	14
6.	Aiuti di Stato nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali	17
	Allegato: schede relative agli aiuti di Stato	19
Scheda 1	Regolamento generale di esenzione per categoria	21
Scheda 2	Aiuti per la lotta contro i cambiamenti climatici e per altra tutela dell'ambiente	27
Scheda 3	Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.....	34
Scheda 4	Aiuti a finalità regionale	38
Scheda 5	Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà	44
Scheda 6	Aiuti alle piccole e medie imprese	47
Scheda 7	Aiuti all'occupazione.....	50
Scheda 8	Aiuti alla formazione.....	52
Scheda 9	Misure relative al capitale di rischio.....	54
Scheda 10	Elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità	57
Scheda 11	Servizi di interesse economico generale.....	58
Scheda 12	La comunicazione sugli aiuti sotto forma di garanzie.....	60
Scheda 13	La regola "de minimis".....	62

1. Introduzione

La Commissione europea ha recentemente adottato il regolamento generale di esenzione per categoria (in prosieguo “il regolamento generale”) in base al quale numerose misure di aiuto di Stato sono esentate dall’obbligo di notifica alla Commissione. L’introduzione del regolamento generale rappresenta uno degli elementi principali della riforma degli aiuti di Stato avviata dalla Commissione negli ultimi anni. La riforma rappresenta un passo importante per la riduzione degli oneri burocratici e adotta un approccio moderno per il controllo degli aiuti di Stato onde contribuire alla strategia di Lisbona per lo sviluppo sostenibile, la competitività dell’industria UE, una maggiore occupazione nonché per la coesione sociale e regionale.

Il controllo degli aiuti di Stato nell’UE è una componente essenziale della politica di concorrenza e rappresenta una salvaguardia necessaria per la concorrenza effettiva ed il libero scambio. Creando un quadro comune, le norme sugli aiuti di Stato garantiscono innanzitutto parità di condizioni per le imprese europee ed evitano che gli Stati membri si lancino in una dispendiosa gara alle sovvenzioni, non sostenibile per i singoli Stati membri e dannosa per l’UE nel suo insieme. In secondo luogo, la Commissione incoraggia gli Stati membri e le regioni ad accordare la priorità alle azioni volte a rafforzare la competitività della loro economia e ad aumentare la coesione sociale e regionale. La riforma degli aiuti di Stato è volta al riorientamento degli aiuti verso obiettivi connessi alla strategia di Lisbona, come la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (“RSI”), le misure a favore del capitale di rischio, della formazione, dell’energia rinnovabile e della lotta contro i cambiamenti climatici ed altre misure per la tutela dell’ambiente. Le norme UE richiedono infine alle parti interessate di verificare se gli aiuti di Stato rappresentano uno strumento strategico adeguato per raggiungere obiettivi di interesse comune. Il controllo degli aiuti di Stato contribuisce pertanto ad evitare un utilizzo dispendioso delle risorse pubbliche, che alla fine saranno i contribuenti a dover pagare.

Le disposizioni in materia di controllo degli aiuti di Stato sono diverse e traggono origine dal trattato, dal diritto derivato e dalle sentenze della Corte. Il presente Vademecum è volto a fornire un quadro conciso delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato: non offre una descrizione esauriente di tali norme né del modo in cui esse vengono applicate. Il vademecum è articolato in due parti: i) una parte generale che precisa i concetti di base relativi agli aiuti di Stato e ii) singole schede concernenti i principali strumenti di aiuto individuale o settori di intervento.

Nell’ambito del piano di azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato, che rappresenta la tabella di marcia per la riforma di questo settore, negli ultimi tre anni è stata rivista ed adottata una serie di testi di regolamentazione in materia di aiuti di Stato, compresa la disciplina degli aiuti per la tutela dell’ambiente (che riguarda anche la lotta ai cambiamenti climatici), la disciplina degli aiuti alla RSI o gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. Il nuovo regolamento generale costituisce una misura speciale in tal senso, che unifica e che semplifica le norme esistenti sulle esenzioni per categoria relativamente a tutti gli strumenti e a tutti i settori. Di conseguenza, era necessaria una revisione del vademecum per tenere conto di tali cambiamenti.

La riforma degli aiuti di Stato che la Commissione ha avviato nel 2005 sta ormai per essere completata. Con il regolamento generale di esenzione per categoria ed il pacchetto di semplificazione degli aspetti procedurali del controllo degli aiuti di Stato (in cui rientrano

proposte di una procedura semplificata per determinate notifiche, un codice delle migliori pratiche e una comunicazione relativa all'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali), che costituiscono la fase finale della riforma, la Commissione continua a tutelare la concorrenza mentre gli Stati membri rimangono liberi di scegliere gli strumenti di aiuto che meglio si adattano alle loro politiche.

2. Misure disciplinate dalle norme in materia di aiuti di Stato

La base della politica UE in materia di aiuti di Stato è contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo "il trattato"). L'articolo stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. L'articolo 88 del trattato conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti ("*obbligo di notifica*").

Il trattato non indica che la Commissione debba sorvegliare e controllare tutti i tipi di misure che possano riguardare le imprese.

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano unicamente alle misure che rispondono a tutte le condizioni precisate nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e più precisamente:

(a) Trasferimento di risorse statali

Le norme relative agli aiuti di Stato riguardano solo le misure che comportano un trasferimento di risorse statali (incluse le risorse di autorità nazionali, regionali o locali, di banche e fondazioni pubbliche ecc.).

L'aiuto può anche essere concesso non dallo Stato stesso, ma da un organo intermedio, privato o pubblico, designato dallo Stato. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui una banca privata sia incaricata della gestione di un regime di aiuti statali a favore delle PMI.

I trasferimenti finanziari che costituiscono aiuti di Stato possono assumere molte forme: non solo sovvenzioni o riduzioni dei tassi d'interesse, ma anche garanzie di crediti, regimi di ammortamento accelerato, conferimenti di capitale, esenzioni fiscali ecc.

(b) Vantaggio economico

L'aiuto deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. Esempi meno ovvi di operazioni che rientrano in tale condizione sono i seguenti:

- la locazione/l'acquisto, da parte di un'impresa, di un terreno di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato;
- la vendita allo Stato, da parte di un'impresa, di un terreno a un prezzo superiore a quello di mercato;
- l'accesso privilegiato di un'impresa a un'infrastruttura senza la corresponsione di alcun compenso;
- l'ottenimento, da parte di un'impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato.

(c) Selettività

L'aiuto di Stato deve essere selettivo e incidere pertanto sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della "selettività" è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette "misure generali" (applicabili indiscriminatamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici di uno Stato membro (ad esempio, la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale)).

Un regime è considerato "selettivo" quando le autorità che lo gestiscono godono di un certo

grado di potere discrezionale. Il criterio di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso dei regimi di aiuto regionali e settoriali).

(d) Effetti sulla concorrenza e sugli scambi

L'aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. È sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un'attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri. La natura del beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un'organizzazione senza scopo di lucro può intraprendere attività economiche).

La Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità (aiuti "de minimis"¹) non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e che non rientrino pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Questa breve descrizione dei criteri che definiscono gli aiuti di Stato mostra che il campo di applicazione delle norme comunitarie in questo settore è ampio (ma non illimitato).

3. Aiuti di Stato compatibili

Come stabilito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti che corrispondono a tutti i criteri sopra delineati sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. Il principio di incompatibilità non equivale tuttavia a un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 87 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette "deroghe"). L'esistenza delle deroghe giustifica inoltre l'esame dei progetti di aiuto di Stato, da parte della Commissione, come previsto dall'articolo 88 del trattato. Tale articolo dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi progetto diretto a istituire aiuti prima di procedere alla sua esecuzione e conferisce alla Commissione il potere discrezionale di decidere se l'aiuto previsto può beneficiare della deroga o se "lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo".

Nella maggior parte dei casi di aiuti di Stato, le disposizioni di deroga maggiormente rilevanti sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato:

- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) riguarda "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione";
- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) si riferisce agli "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione ha messo a punto specifiche metodologie di esame in funzione delle dimensioni dell'impresa, della sua ubicazione, del settore di attività,

¹ Cfr. in allegato: scheda 13 sulla regola "de minimis".

delle finalità dell'aiuto ecc.. Onde garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto, la Commissione ha reso pubblici, sotto forma di regolamenti, "comunicazioni", "orientamenti", "discipline" e lettere agli Stati membri, i criteri utilizzati per decidere se le misure di aiuto notificate possono beneficiare o meno di una deroga².

Possiamo distinguere tre principali categorie di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato:

(a) Aiuti regionali

L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato costituisce la base giuridica per l'autorizzazione degli aiuti di Stato volti a far fronte a difficoltà regionali:

- l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguarda gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo delle "regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Per tale motivo il beneficio della deroga previsto da detto articolo è concesso in base a un criterio comunitario (regioni del livello II della NUTS con un PIL pro-capite calcolato in standard di potere d'acquisto (PPS) inferiore al 75% della media UE-25³). Per il periodo 2007-2010 possono inoltre beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) le regioni con meno del 75% del PIL pro-capite (PPS) medio dell'UE-15⁴.
- L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato riguarda gli aiuti destinati ad altri tipi di aree (a livello nazionale) in difficoltà: "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di [...] talune regioni economiche". Tale articolo dà agli Stati membri la possibilità di assistere regioni che sono svantaggiate rispetto alla media nazionale. L'elenco delle regioni che possono beneficiare di tale deroga è anch'esso stabilito dalla Commissione, ma su proposta degli Stati membri, che possono giustificare tale proposta in base a criteri nazionali.

I criteri applicati per la valutazione degli aiuti regionali sono riuniti negli "orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013", il cui contenuto è sintetizzato nella scheda sugli aiuti regionali allegata al presente vademecum.

(b) Altre norme orizzontali

Le norme intersettoriali od "orizzontali" sono intese a stabilire la posizione della Commissione rispetto a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori di attività economica e in ogni regione.

Finora, la Commissione ha adottato tutta una serie di "orientamenti", "discipline" o "regolamenti di esenzione per categoria" che stabiliscono i criteri da applicare alle seguenti categorie di aiuti:

- aiuti per la lotta contro i cambiamenti climatici e per altra tutela dell'ambiente;
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- aiuti alle piccole e medie imprese;

² Tutti i regolamenti, comunicazioni, orientamenti e discipline pertinenti sono disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html

³ A fini di coerenza, i dati dell'UE-25 sono utilizzati per l'intero periodo 2007-2013.

⁴ Equivalente all'82,2% della media del PIL/pro-capite nell'UE-25.

- aiuti all'occupazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti per il capitale di rischio; e
- aiuti per servizi di interesse economico generale.

Una sintesi dei “regolamenti”, degli “orientamenti” e delle “discipline” relativi a ciascuna di dette categorie di aiuti è presentata nelle schede allegate.

(c) **Norme settoriali**

La Commissione ha adottato inoltre norme specifiche a talune attività o “settoriali”, che definiscono la sua posizione in merito alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori di attività economica e di cui le principali riguardano:

- *Settori generali*

Nel corso degli anni sono state adottate norme particolari per un certo numero di settori che presentano tipi specifici di problemi o condizioni da affrontare mediante una serie specifica di norme. Si tratta attualmente del settore della produzione audiovisiva, della radio-telediffusione, del settore carboniero, dell'elettricità (costi incagliati), dei servizi postali e della costruzione navale. Esistono inoltre restrizioni specifiche per le concessioni di aiuti all'industria siderurgica e all'industria delle fibre sintetiche.

- *Agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura*

Le norme generali in materia di aiuti di Stato descritte nel presente vademecum non si applicano, o si applicano solo in misura limitata, ai settori della produzione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca⁵. Le norme applicabili a detti settori sono contenute prevalentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁶ e negli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁷.

Altre informazioni sulle norme vigenti in detti settori possono essere ottenute dalle unità responsabili per gli aiuti di Stato della DG Agricoltura e sviluppo rurale e della DG Affari marittimi e pesca.

- *Trasporti*

Nel settore dei trasporti su strada si applica la maggior parte delle norme generali in materia di aiuti di Stato (incluso il regolamento “de minimis”, benché vi sia un certo numero di eccezioni, ad esempio, il materiale di trasporto in generale non è ammissibile ad aiuti, gli aiuti per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada sono esclusi dal regolamento “de minimis” e il massimale “de minimis” è ridotto a 100 000 euro per il settore del trasporto su strada).

⁵ L'elenco dei prodotti interessati è specificato nell'allegato I del trattato CE (indirizzo Internet: <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm>).

⁶ Gazzetta ufficiale C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁷ Gazzetta ufficiale C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

Agli altri settori del trasporto (trasporto ferroviario, aereo, navigazione interna e trasporto marittimo) si applicano norme in materia di aiuti di Stato specifiche per settore. Informazioni sulle norme in materia di aiuti di Stato applicabili in questi settori possono essere ottenute dall'unità responsabile degli aiuti di Stato della DG Energia e trasporti⁸.

La DG Energia e trasporti è inoltre responsabile per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore carboniero⁹.

(d) Strumenti specifici di aiuto

Per l'uso di specifici strumenti di aiuto, tra cui garanzie, aiuti fiscali, conferimenti di capitale, o per il calcolo del contenuto di aiuto delle misure, sono stati forniti orientamenti attraverso la pubblicazione di una serie di comunicazioni, disponibili sul sito Internet della Commissione europea in materia di concorrenza.

In sintesi

A parte le succitate competenze della DG Agricoltura, della DG Pesca e della DG Energia e trasporti, la DG Concorrenza è competente per gli aiuti in tutti gli altri settori.

La tabella 1 fornisce una visione d'insieme delle principali categorie di aiuti contemplate negli "orientamenti", "discipline" e "regolamenti di esenzione per categoria" finora adottati dalla Commissione. La tabella indica altresì per ognuna di tali categorie se le deroghe possono essere concesse in tutto il territorio della Comunità, o se sono limitate alle regioni assistite. L'ultima colonna a destra indica il titolo della scheda in cui è trattato l'aiuto (cfr. allegato).

Tabella 1. Principali categorie di aiuti orizzontali e a finalità regionale autorizzati in base a orientamenti, discipline o regolamenti UE

Aiuti per:	Regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale		Altre regioni	Relativa scheda (vedi allegato)
	Regioni ex art. 87, par. 3, lett. a)	Regioni ex art. 87, par. 3, lett. c)		
Investimento iniziale (grandi imprese)	sì	sì	no	Aiuti a finalità regionale + regolamento generale
Investimento iniziale (PMI)	sì	sì	sì	Aiuti a finalità regionale + aiuti alle PMI + regolamento generale
Spesa per la tutela ambientale	sì	sì	sì	Aiuti per la tutela ambientale + regolamento generale
Spesa per la RSI	sì	sì	sì	Aiuti alla RSI + regolamento generale
Aiuti al settore dei	sì(*)	sì(*)	no	Aiuti a finalità regionale

⁸ Cfr. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm

⁹ In particolare, la DG Energia e trasporti è responsabile per il carbon fossile che rientra nella definizione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ossia il carbone di alta, media e bassa qualità di classe "A e B" ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni.

trasporti(*)				
Cosiddetti aiuti “soft” (PMI)	sì	sì	sì	Aiuti alle PMI + regolamento generale
Aiuti al capitale di rischio	sì	sì	sì	Aiuti al capitale di rischio + regolamento generale
Servizi di interesse economico generale	sì	sì	sì	Servizi di interesse economico generale
Aiuti alla formazione	sì	sì	sì	Aiuti alla formazione + regolamento generale
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione	sì	sì	sì	Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

* Aiuti per compensare i costi supplementari di trasporto sostenuti dalle imprese ubicate in regioni ultraperiferiche o a scarsa densità di popolazione.

4. Metodologia di base utilizzata nella valutazione degli aiuti di Stato

Sulla base dell’esperienza e della competenza acquisite col tempo, il pacchetto di riforma degli aiuti di Stato ha introdotto un approccio economico più elaborato per la valutazione dei casi di aiuti di Stato. Con la definizione di una metodologia e di criteri economici più precisi per valutare gli elementi positivi e negativi di una misura di aiuto di Stato si è inteso conseguire l’obiettivo di “aiuti di Stato meno numerosi ma più mirati”.

L’economia riveste un ruolo importante nell’analisi degli aiuti di Stato sia nella fase in cui gli aiuti vengono definiti tali in base all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato che in quella in cui viene valutata la compatibilità delle misure d’aiuto. Per quanto riguarda la prima fase, la Commissione ha rivisto la regola “de minimis” (scheda 13) e la comunicazione sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie (scheda 12) e sta attualmente rivedendo la comunicazione relativa al principio dell’investitore operante in economia di mercato.

La valutazione della compatibilità di un aiuto consiste essenzialmente in una comparazione dei suoi **effetti positivi** (in termini di contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune) e dei suoi **effetti negativi** (in particolare la conseguente distorsione della concorrenza e degli scambi) (la cosiddetta “**valutazione comparata**”). Per essere dichiarato compatibile, l’aiuto deve essere necessario e proporzionato per raggiungere un particolare obiettivo di interesse comune.

Il ricorso ad un approccio economico più elaborato non significa tuttavia che ciascun caso di aiuto di Stato venga sottoposto ad una valutazione approfondita specifica. Utilizzando la logica economica della valutazione comparata, la Commissione ha applicato condizioni economiche per fissare regole generali in materia di aiuti di Stato, consentendo nel contempo di ricorrere al sistema di controllo più adatto. Di conseguenza, i casi che determinano minori distorsioni non sono considerati aiuti di Stato (cfr. scheda 13 sugli aiuti “de minimis”). In secondo luogo, i casi per i quali è possibile prevedere una serie di criteri di compatibilità *ex ante* facilmente

applicabili sono esentati dall'obbligo di notifica (cfr. scheda 1 sul regolamento generale). Il livello successivo, ossia la valutazione standard, consente alla Commissione di valutare la maggior parte dei casi in base a condizioni predefinite (comprese intensità di aiuto stabilite) che sono volte a garantire la proporzionalità e la necessità dell'aiuto nonché effetti di distorsione limitati, per i quali quindi la valutazione economica elaborata viene effettuata in blocco anticipatamente e viene riflessa nelle ipotesi giuridiche delle norme. L'ultimo livello di controllo - ossia la valutazione dettagliata - viene applicato per i casi che possono potenzialmente provocare le maggiori distorsioni e per i quali la Commissione verifica la motivazione economica degli aiuti caso per caso.

Tabella 2. Livello della valutazione:

1	Nessun aiuto - "de minimis"
2	Regolamento generale di esenzione per categoria
3	Valutazione standard
4	Valutazione dettagliata

L'elemento di base del metodo economico più elaborato è la **valutazione comparata**. Si tratta essenzialmente di un'analisi del rapporto costo-benefici della misura proposta.

La valutazione comparata prende in considerazione gli elementi di analisi esposti in appresso.

1. Obiettivi ben definiti di interesse comune

Gli aiuti dovrebbero essere volti ad un obiettivo ben definito di interesse comune (quale la crescita, l'occupazione, la coesione, la tutela dell'ambiente ecc.). Questo può comprendere obiettivi sia di **efficienza** che di **equità**. Un obiettivo di efficienza mira a correggere una disfunzione del mercato (ad esempio esternalità, informazione imperfetta, problemi di coordinamento). Tra gli obiettivi di equità vi possono essere, ad esempio, l'assunzione di lavoratori disabili o l'incentivazione delle imprese a installare fabbriche nelle regioni sfavorite. In alcuni casi gli aiuti possono essere autorizzati anche per favorire la transizione verso un migliore funzionamento dei mercati.

2. Strumenti ben concepiti

La questione fondamentale in questa sede è verificare se gli aiuti sono concepiti in modo tale da raggiungere gli obiettivi di interesse comune sopra illustrati. A questo scopo, sono determinanti le risposte alle seguenti tre domande:

- l'aiuto è uno **strumento strategico adeguato**? Senza voler interferire con la scelta degli strumenti strategici da parte degli Stati membri, l'aiuto di Stato dovrebbe essere utilizzato quando i vantaggi dell'utilizzo di uno strumento selettivo (come l'aiuto di Stato) sono accertati e dimostrati;
- vi è un **effetto di incentivazione**? L'aiuto modifica il comportamento del beneficiario? Il beneficiario dovrebbe, a seguito dell'aiuto, dedicarsi ad attività che i) non svolgerebbe affatto senza l'aiuto o ii) svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso. Lo scopo è evitare che l'aiuto di Stato concesso per una data attività che l'impresa svolgerebbe comunque con la stessa portata anche in mancanza dell'aiuto (ad esempio

una formazione che l'impresa dovrebbe comunque fare per i propri dipendenti per poter operare);

- la misura di aiuto è **proporzionata** al problema affrontato? La questione è stabilire se lo stesso cambiamento di comportamento avrebbe potuto essere ottenuto con un aiuto inferiore. L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo necessario affinché l'attività abbia luogo. Di norma l'aiuto è considerato proporzionale se sono rispettate le intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa.

Per svolgere questa analisi, la Commissione deve partire da un'**ipotesi controfattuale**. Si tratta di paragonare il progetto che beneficia di aiuti ad una situazione ipotetica in cui non viene concesso alcun aiuto. Soltanto in tale modo è possibile analizzare alcuni obiettivi di interesse comune (ad esempio una **disfunzione del mercato**) e l'effetto di incentivazione (il comportamento del beneficiario è cambiato?).

3. Confronto comparativo degli effetti positivi e degli effetti negativi/bilancio generale positivo

La questione riguarda gli eventuali effetti negativi dell'aiuto e la loro portata, ai quali vengono comparati gli effetti positivi.

Gli effetti negativi sono principalmente effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi. Si può trattare ad esempio del fatto di mantenere in vita ed evitare l'uscita dal mercato di imprese inefficienti, dello spiazzamento degli investimenti privati, di incentivi dinamici che hanno effetti negativi, di costi degli aiuti di Stato collegati alla spesa di bilancio ecc.

Affinché gli aiuti possano essere considerati compatibili, è necessario che un livello elevato di effetti negativi venga sufficientemente compensato da un corrispondente alto livello di effetti positivi. Per effettuare tale analisi, gli effetti in entrambi i sensi dovrebbero essere espressi sia in termini qualitativi che, per quanto possibile, in termini quantitativi. La Commissione effettuerà una valutazione complessiva degli effetti su produttori e consumatori nei mercati interessati dalla misura di aiuto. Il risultato globale dipenderà da una serie di caratteristiche della misura di aiuto proposta e sarà valutato caso per caso per le misure soggette a valutazione dettagliata.

5. Procedure di notifica e di autorizzazione

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione *ex ante*. Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato ("*notifica ex ante*") e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione ("*principio di sospensione*"). Il trattato stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato. Lo Stato membro non può concedere aiuti di Stato a meno che non siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione. Gli aiuti concessi senza l'approvazione della Commissione sono automaticamente considerati "*aiuti illegali*". In base alle norme

procedurali vigenti, la Commissione è tenuta a ordinare il recupero presso il beneficiario di qualsiasi aiuto illegale che risulti incompatibile con il mercato comune. Inoltre, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno riconosciuto che i giudici nazionali sono competenti a decidere se le procedure di notifica siano state soddisfatte e, in caso contrario, ad ordinare il recupero dell'aiuto e dei relativi interessi.

Negli ultimi anni la Commissione ha avviato un processo di modernizzazione e di semplificazione delle procedure in materia di aiuti di Stato. A tal fine il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 che consente alla Commissione di adottare i cosiddetti “*regolamenti di esenzione per categoria*” in materia di aiuti di Stato. Mediante detti regolamenti, la Commissione può dichiarare talune categorie di aiuti di Stato compatibili con il trattato, purché soddisfino determinate condizioni, esentandole quindi dall'obbligo di notifica preventiva e di approvazione della Commissione. In passato la Commissione ha adottato vari regolamenti di esenzione per categoria. Nel 2008, tuttavia, tali regolamenti sono stati sostituiti da un nuovo regolamento generale di esenzione per categoria che unifica il quadro giuridico esistente ed introduce altri nuovi tipi di misure che sono esentati dall'obbligo di notifica. Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere aiuti che soddisfino le condizioni stabilite in tale regolamento generale senza la necessità di notificarli preventivamente alla Commissione e di ottenerne l'autorizzazione. Maggiori informazioni sul regolamento generale di esenzione per categoria sono esposte nell'allegato (scheda 1). Un altro regolamento codifica l'applicazione della regola “*de minimis*” la quale stabilisce chiaramente che l'aiuto di importo inferiore al massimale di 200 000 euro concesso ad un'impresa nel corso di tre esercizi finanziari e che soddisfa determinate condizioni non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato giacché non si ritiene che incida sugli scambi o alteri la concorrenza (scheda 13). Non è quindi necessario che misure di questo tipo vengano notificate.

In conseguenza del processo di modernizzazione, occorre fare una distinzione tra due tipi di misure di aiuto:

- **Aiuti esentati dall'obbligo di notifica**

Gli aiuti individuali o i regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione non necessitano la notifica alla Commissione. Lo Stato membro deve invece presentare alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto entro 20 giorni lavorativi *dall'*attuazione della misura. Se l'aiuto soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento “*de minimis*” (scheda 13), non vi è nemmeno l'obbligo di presentare detta informazione sintetica (gli Stati membri sono però tenuti a controllare gli aiuti in questione ai sensi del regolamento “*de minimis*”). Per quanto riguarda le misure esentate dalla notifica a norma del regolamento generale, gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di pubblicare il testo integrale delle misure in questione su Internet, dove rimarrà disponibile fintanto che le misure sono valide.

- **Aiuti soggetti all'obbligo di notifica**

Il 22.3.1999 è stato adottato il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (successivamente modificato)¹⁰, che stabilisce le regole procedurali in materia di aiuti di Stato. È seguito il

¹⁰ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹¹ recante disposizioni di esecuzione del succitato regolamento del Consiglio. In appresso è riportata una sintesi delle norme applicabili in caso di notifica secondo la prassi corrente.

- **Notifica**

Spetta allo Stato membro interessato (autorità centrali) notificare il progetto di aiuto di Stato attraverso la Rappresentanza permanente. Per snellire la procedura, la Commissione ha predisposto modelli di notifica standardizzati per la maggior parte dei tipi di aiuto. Un software specifico (“SANI”) è stato messo a disposizione degli Stati membri per facilitare e accelerare l’iter di notifica.

Talune modifiche secondarie ad aiuti esistenti sono soggette al sistema semplificato di notifica e ad una procedura decisionale più rapida. Siffatti meccanismi semplificati possono essere accettati unicamente se la Commissione è stata regolarmente informata dell’attuazione dell’aiuto di Stato esistente.

- **Richiesta di informazioni supplementari**

Se la notifica è incompleta, la Commissione chiederà informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato è generalmente tenuto a fornire le informazioni richieste entro il termine di 20 giorni.

- **Esame e decisione**

La Commissione dispone di due mesi entro i quali esaminare il progetto di aiuto. Il periodo di due mesi decorre dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso e la notifica può essere considerata completa. L’esame si conclude solitamente o con una “decisione di non sollevare obiezioni” o con una “decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato”.

Se la Commissione decide di non sollevare obiezioni, può essere data esecuzione all’aiuto in questione.

La Commissione avvia il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 se nutre dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune. In tal caso la Commissione avvia un “procedimento di indagine formale”, pubblica una descrizione dell’aiuto sulla Gazzetta ufficiale e sul suo sito Internet e invita lo Stato membro e le parti interessate a presentare osservazioni. Al termine dell’indagine la Commissione adotta una decisione definitiva, che può essere positiva (l’aiuto può essere erogato), negativa (l’aiuto non può essere erogato) oppure positiva ma soggetta a precise condizioni (l’aiuto può essere erogato se sono rispettate determinate condizioni). Il termine indicativo massimo previsto per tale indagine è di 18 mesi.

Tutte le decisioni sono soggette al *controllo della Corte di giustizia* ai sensi dell’articolo 230 del trattato. Anche i tribunali nazionali svolgono un ruolo relativamente all’esecuzione delle decisioni di recupero della Commissione.

¹¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, GU L 140 del 30.4.2004, pagg. 1-134.

6. Aiuti di Stato nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali

I programmi operativi nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 contengono una clausola standard indicante che “qualsiasi sostegno pubblico in base al presente programma deve soddisfare le norme procedurali e materiali in materia di aiuti di Stato applicabili nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico”. Spetta alle autorità che gestiscono i fondi accertarsi che tale condizione sia soddisfatta.

Allegato: schede relative agli aiuti di Stato

L'allegato è costituito da 13 schede ciascuna delle quali si riferisce ad un argomento specifico relativo agli aiuti di Stato ed è organizzata per categoria o strumento d'aiuto.

Ogni scheda contiene una sintesi delle principali disposizioni applicabili al settore interessato, fornisce il riferimento preciso dei relativi regolamenti, orientamenti, discipline o comunicazioni della Commissione, ove applicabili. La versione integrale dei testi legislativi citati nelle schede è altresì disponibile sul sito Internet della DG Concorrenza (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html).

- Scheda 1 Regolamento generale di esenzione per categoria
- Scheda 2 Aiuti per la lotta contro i cambiamenti climatici e per altra tutela dell'ambiente
- Scheda 3 Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione
- Scheda 4 Aiuti a finalità regionale
- Scheda 5 Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- Scheda 6 Aiuti alle piccole e medie imprese
- Scheda 7 Aiuti all'occupazione
- Scheda 8 Aiuti alla formazione
- Scheda 9 Misure relative al capitale di rischio
- Scheda 10 Elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità
- Scheda 11 Servizi di interesse economico generale
- Scheda 12 Comunicazione sugli aiuti sotto forma di garanzie
- Scheda 13 Regola "de minimis"

Avvertenza:

Le schede allegate forniscono una sintesi concisa, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di Stato. Chiaramente, le sintesi e tabelle riportate in tali schede non sono vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore, il lettore è invitato a richiamarsi al testo legislativo integrale, di cui le singole schede indicano gli esatti riferimenti.

La presente versione del vademecum è stata aggiornata il 30 settembre 2008.

Scheda 1 Regolamento generale di esenzione per categoria

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il “regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”, Gazzetta ufficiale L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47 (in prosieguo “il regolamento generale”).

Ulteriori particolari sull’applicazione del regolamento generale alle singole categorie di aiuto si trovano nelle diverse schede del presente allegato in base al relativo argomento.

Campo di applicazione

Il regolamento generale si applica a tutti i settori dell’economia ad eccezione della pesca e dell’acquacoltura, dell’agricoltura e del settore carboniero¹² e ad eccezione degli aiuti a finalità *regionale* nel settore siderurgico, nel settore della costruzione navale e nel settore delle fibre sintetiche nonché dei regimi di aiuto a finalità regionale destinati a settori specifici di attività economica (eccetto il settore turistico). Non si applica inoltre alle attività relative alle esportazioni o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali sulle merci importate né agli aiuti ad hoc a favore delle grandi imprese, ad eccezione degli aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione.

Il regolamento generale stabilisce i massimali di aiuto individuale¹³ (per ogni categoria di misure) al sotto dei quali è applicabile.

Concetti

Le misure che sono elencate nel regolamento generale e che rispettano le condizioni ed i criteri ivi previsti beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di notifica. Gli Stati membri sono pertanto liberi di darvi esecuzione senza ulteriore valutazione da parte della Commissione.

Gli aiuti di Stato a cui non si applica il regolamento generale continuano ad essere soggetti all’obbligo di notifica e alla regolare valutazione da parte della Commissione .

Il regolamento generale armonizza e **consolida** in un testo unico le regole esistenti in precedenza in diversi regolamenti. Esso **estende** inoltre l’ambito a cui si applica l’esenzione dalla notifica a cinque tipi di aiuto che non erano finora esentati (aiuti alla tutela ambientale, aiuti all’innovazione, aiuti alla ricerca e allo sviluppo a grandi imprese, aiuti sotto forma di capitale di rischio ed aiuti ad imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile).

Il regolamento generale si applica soltanto agli aiuti **trasparenti**, ossia alle sovvenzioni e agli abbuoni di interesse, ai prestiti nei quali l’equivalente sovvenzione lordo tiene conto del tasso

¹² Gli aiuti a favore della formazione, del capitale di rischio, della RSI, nonché gli aiuti per l’occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili e gli aiuti alla tutela ambientale potrebbero tuttavia essere applicati in determinate circostanze, fatte salve le condizioni previste dal regolamento generale .

¹³ Ad esempio gli aiuti agli investimenti per la tutela ambientale per un massimo di 7,5 milioni di EUR, servizi di consulenza per le PMI 2 milioni di EUR, ricerca fondamentale 20 milioni di EUR, ricerca industriale 10 milioni di EUR, lavoratori disabili 10 milioni di EUR.

di riferimento, ai regimi di garanzia, alle misure fiscali (con un limite massimo) e agli anticipi rimborsabili a determinate condizioni.

Gli aiuti sono consentiti soltanto se hanno un **effetto di incentivazione**. Il regolamento generale prevede diversi criteri per verificare l'effetto di incentivazione con un grado crescente di complessità: i) per determinati tipi di misure, l'effetto di incentivazione è presunto; ii) per le PMI, l'effetto di incentivazione è presente se la domanda di aiuti è stata presentata prima dell'inizio del progetto; iii) per le grandi imprese, oltre a quanto sopra indicato, lo Stato membro deve aver verificato le condizioni di base della documentazione.

Categorie di aiuto e intensità di aiuto

Il regolamento generale autorizza i seguenti tipi di aiuto:

- aiuti a favore delle PMI;
- aiuti alla ricerca e innovazione;
- aiuti allo sviluppo regionale;
- aiuti alla formazione;
- aiuti all'occupazione;
- aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- aiuti alla tutela ambientale;
- aiuti per la promozione dell'attività imprenditoriale

Tabella 3: Categorie di misure, relativi importi e intensità di aiuto applicabili a norma del regolamento generale.

Tipo di misura di aiuto:	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (disponibili soltanto nelle zone assistite) (art. 13) (grandi, medie e piccole imprese)	Aiuti inferiori al 75% degli aiuti massimi all'investimento con costi ammissibili di 100 m di EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Intensità degli aiuti regionali ai sensi della relativa carta degli aiuti a finalità regionale; E • + 20 punti percentuali per le piccole imprese; • + 10 punti percentuali per le medie imprese (eccetto GPI e settore dei trasporti)¹⁴ •

¹⁴ Per il settore agricolo si applicano intensità diverse.

Tipo di misura di aiuto:	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (art. 14)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m di EUR per impresa in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a) • 1 m di EUR per impresa in regioni ex art. 87, par. 3, lett. c) • importi <i>annui</i> per impresa - 33% massimo degli importi di aiuto di cui sopra 	<p><i>regioni ex articolo 87, par. 3, lett. a):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% nei primi tre anni dopo la costituzione di un'impresa • 25% nei due anni successivi <p><i>regioni ex art. 87, par.3, lett. c)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% nei primi tre anni dopo la costituzione di un'impresa 15% nei due anni successivi¹⁵
<p>Aiuti agli investimenti all'occupazione a favore delle PMI (disponibili al di fuori delle zone assistite) (art. 15)</p> <p>Per investimenti nella lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli</p>	<p>7,5 m di EUR per impresa per progetto</p> <p>7,5 m di EUR per impresa per progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20% per le piccole imprese. • 10% per le medie imprese; • 75% in regioni ultraperiferiche • il 65% nelle isole minori del Mare Egeo • 50% in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a) 40% in tutte le altre regioni
Aiuti a piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile	1 m di EUR per impresa (di cui 33% massimo l'anno)	15% per i primi cinque anni
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	2 m di EUR per impresa per progetto	50%
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere	2 m di EUR per impresa per progetto	50%

¹⁵ In determinati casi è previsto un ulteriore 5% di costi ammissibili.

Tipo di misura di aiuto:	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti a favore del capitale di rischio	1,5 m di EUR per impresa destinataria per 12 mesi	N/A
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca fondamentale</i>: 20 m di EUR • <i>ricerca industriale</i>: 10 m di EUR • <i>altri</i>: 7,5 m di EUR per impresa per progetto • 2x se EUREKA¹⁶ 	<p><i>grandi imprese:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca fondamentale</i>: 100% • <i>ricerca industriale</i>: 50% • <i>sviluppo sperimentale</i>: 25% <p><i>medie imprese:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca industriale</i>: 60% • <i>sviluppo sperimentale</i>: 35% <p><i>piccole imprese</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca industriale</i>: 70% • <i>sviluppo sperimentale</i>: 45% <p>+ 15 punti percentuali (fino all'80% del totale) se due o più imprese collaborano</p>
Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca fondamentale</i>: 20 m di EUR • <i>ricerca industriale</i>: 10 m di EUR • <i>altri</i>: 7,5 m di EUR per impresa per progetto • 2x se EUREKA 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>SMEs</i>: il 75% per studi di ricerca industriale, il 50% per studi di sviluppo sperimentale; • <i>grandi imprese</i>: il 65% per studi di ricerca industriale, il 40% per studi di sviluppo sperimentale;
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale	5 m di EUR per impresa per progetto	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca fondamentale</i>: 100% • <i>ricerca industriale</i>: 50% • <i>sviluppo sperimentale</i>: 25%
Aiuti a nuove imprese innovatrici	<ul style="list-style-type: none"> • 1 m di EUR • 1,5 m di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a) • 1,25 m di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. c) 	N/A
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca	a condizioni specifiche	100% a condizioni specifiche
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione per le PMI	200 000 EUR per impresa entro 3 anni	75% salvo certificazione nazionale o europea
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato	N/A	50% per impresa, per 3 anni, per persona messa a disposizione

¹⁶ Eureka è una rete pan-europea per la ricerca e lo sviluppo industriale orientati al mercato.

Tipo di misura di aiuto:	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti alla formazione	2 m di EUR per progetto di formazione	<ul style="list-style-type: none"> • 25% (formazione specifica) • 60% (formazione generale) • + 10 punti percentuali per lavoratori disabili/svantaggiati • + 20 punti percentuali per piccole imprese • + 10 punti percentuali per imprese medie 100% per il trasporto marittimo
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali	5 m di EUR per impresa all'anno	50%
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali	10 m di EUR per impresa all'anno	75%
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili	10 m di EUR per impresa all'anno	100%
Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	7,5 m di EUR per impresa per progetto	Grandi imprese: 35% medie imprese: 45% piccole imprese: 55%
Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento di norme comunitarie di tutela ambientale	7,5 m di EUR per impresa per progetto	Grandi imprese: 35% medie imprese: 45% piccole imprese: 55%
Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie di tutela ambientale non ancora in vigore	7,5 m di EUR per impresa per progetto	Se l'attuazione avviene più di 3 anni prima dell'entrata in vigore della norma: <ul style="list-style-type: none"> • 15% per le piccole imprese; • 10% per le medie imprese. Se l'attuazione avviene tra 1 e 3 anni prima dell'entrata in vigore della norma: 10% per le piccole imprese.

Tipo di misura di aiuto:	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico	7,5 m di EUR per impresa per progetto	Due modalità di calcolo: 1. sovraccosti di investimento (netti): <ul style="list-style-type: none"> • grandi imprese: 60% • medie imprese: 70% • piccole imprese 80% 2. sovraccosti di investimento (lordi): <ul style="list-style-type: none"> • grandi imprese: 20% • medie imprese: 30% piccole imprese: 40%
Aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento	7,5 m di EUR per impresa per progetto	Grandi imprese: 45% Medie imprese: 55% Piccole imprese: 65%
Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	7,5 m di EUR per impresa per progetto	Grandi imprese 45% Medie imprese 55% Piccole imprese 65%
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale	N/A	Grandi imprese 50% Medie imprese: 60% Piccole imprese: 70%
Aiuti alla tutela ambientale, sotto forma di sgravi fiscali	N/A	nessuna intensità (consentito soltanto se pagato almeno minimo comunitario, per un periodo massimo di 10 anni)

Cumulo

Il cumulo di misure diverse a cui si applica il regolamento generale è possibile nella misura in cui queste riguardano *diversi* costi ammissibili identificabili. Per quanto riguarda gli stessi costi ammissibili, non è consentito alcun cumulo per i costi che si sovrappongono interamente o in parte nella misura in cui tale cumulo determinerebbe il superamento dell'intensità di aiuto massima applicabile a norma del regolamento generale.

Scheda 2 Aiuti per la lotta contro i cambiamenti climatici e per altra tutela dell'ambiente

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la “disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente” (Gazzetta ufficiale C 82 del 1.4.2008, pag. 1) (in prosieguo nella scheda “la disciplina”). Contiene inoltre informazioni sull'applicazione del regolamento generale agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

Campo di applicazione

La disciplina si applica agli aiuti per azioni volte a porre rimedio o a prevenire un pregiudizio all'ambiente fisico o alle risorse naturali, o a promuovere l'utilizzazione razionale di tali risorse. Il controllo degli aiuti di Stato in questo campo mira a garantire che gli aiuti di Stato producano un livello di tutela dell'ambiente più elevato di quanto possibile in assenza degli aiuti e garantire che gli effetti positivi siano superiori agli effetti negativi.

Di norma, in generale, la disciplina si applica a tutti i settori contemplati dal trattato, inclusi i settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato (salvo nel caso in cui queste prevedano altrimenti). Tuttavia la disciplina non si applica:

- agli aiuti per la ricerca e sviluppo o la progettazione e la fabbricazione di prodotti ecologici. Tuttavia la disciplina si applica agli aiuti agli investimenti per l'acquisto di attivi eco-innovativi volti a ridurre l'inquinamento diretto;
- agli aiuti alla formazione in campo ambientale;
- al settore della produzione agricola primaria qualora le misure siano già regolamentate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale¹⁷;
- al settore della pesca e dell'acquacoltura, salvo in assenza di altre disposizioni specifiche;
- ai costi incagliati;
- al teleriscaldamento, salvo nei casi in cui esso consenta un risparmio energetico;
- alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne;
- alla progettazione e fabbricazione di prodotti, macchine o mezzi di trasporto ecologici al fine di ridurre l'impiego di risorse naturali nonché alle azioni realizzate per migliorare la sicurezza o l'igiene; e
- a sistemi di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica.

Valutazione

La disciplina rispecchia quanto indicato nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato in merito ad un approccio economico più perfezionato all'analisi degli aiuti di Stato e all'introduzione di un test comparativo. Di conseguenza la disciplina stabilisce norme in base alle quali la Commissione effettuerà una valutazione standard (al termine della quale l'aiuto di Stato può risultare compatibile qualora soddisfatti i criteri più semplici indicati alla sezione 3 della disciplina) oppure una valutazione dettagliata (indicata alla sezione 5 della disciplina),

¹⁷ Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, GU C 319 del 27.12.2006.

che comporta un'analisi più approfondita delle misure nonché di un test comparativo caso per caso. In linea di massima la disciplina stabilisce che la Commissione valuti l'effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità delle misure di aiuto di Stato nel campo della tutela ambientale.

Tabella 4. Soglie che determinano una valutazione dettagliata a norma degli orientamenti *

Tipo di misura	Valutazione standard	Valutazione dettagliata
Per le misure a cui si applica il regolamento generale	Sì (se non sono rispettate le condizioni del regolamento generale)	Tutte le misure che comportano un obbligo di notifica individuale a norma del regolamento generale
Per tutti gli aiuti agli investimenti (indipendentemente dal tipo)	sì	7,5 m di EUR per impresa
Aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico:	sì	5 m di EUR per impresa per 5 anni
Aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e/o per la produzione combinata di calore rinnovabile	sì	La risultante capacità di generazione di elettricità da fonti rinnovabili supera 125 Mw
Aiuto al funzionamento per la produzione di biocarburanti	sì	La risultante capacità di produzione supera 150 000 t l'anno
Aiuti al funzionamento per la cogenerazione	sì	La risultante capacità di cogenerazione di elettricità supera 200 Mw
Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali	sì	no

* Tutte le altre misure di aiuto per la tutela ambientale previste dagli orientamenti e non elencate nella tabella di cui sopra sono soggette soltanto alla valutazione standard.

Misure di aiuto

Aiuti agli investimenti a favore delle imprese per elevare il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie.

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai sovraccosti di investimento necessari per conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Si tiene conto dei vantaggi/costi operativi per un periodo di 5 anni. Gli investimenti ammissibili possono essere effettuati in terreni, fabbricati, attrezzature e impianti e trasferimento di tecnologia. Non possono essere concessi aiuti per adeguarsi a norme adottate ma non ancora in vigore.

Aiuti agli investimenti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai sovraccosti di investimento necessari per conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Si tiene conto dei vantaggi/costi operativi per un periodo di 5 anni. Aiuti per l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettino le norme comunitarie adottate, ma non ancora in vigore, se le nuove norme non si applicano retroattivamente. Possono anche essere concessi aiuti per l'equipaggiamento di veicoli già

circolanti.

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai sovraccosti necessari per conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Si tiene conto dei vantaggi/costi operativi per un periodo di 5 anni. Gli investimenti ammissibili possono essere effettuati in terreni, fabbricati, attrezzature e impianti e trasferimento di tecnologia. L'aiuto è autorizzato qualora l'adeguamento sia effettuato almeno un anno prima che la norma comunitaria sia divenuta applicabile.

Aiuti per il risparmio energetico

Aiuti all'investimento

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai sovraccosti direttamente connessi al risparmio energetico e a un livello di risparmio energetico superiore a quello prescritto dalle norme comunitarie. Inoltre, sono rispettivamente detratti e aggiunti i **profitti** e i costi operativi verificatisi, durante i primi tre anni di vita dell'investimento, nel caso delle PMI; durante i primi quattro anni di vita nel caso di grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissione di CO₂ ("ETS"), o durante i primi cinque anni nel caso di grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissione di CO₂). Gli investimenti ammissibili possono essere effettuati in terreni, fabbricati, attrezzature e impianti e trasferimento di tecnologia.

Aiuti al funzionamento

- Gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico. Gli aiuti all'investimento sono detratti dai costi di produzione. Gli aiuti sono limitati a una durata di cinque anni.

Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili

Aiuti all'investimento

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai sovraccosti di investimento sostenuti dal beneficiario rispetto a una centrale o a un sistema di riscaldamento convenzionali della stessa capacità. I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento. Gli investimenti ammissibili possono essere effettuati in terreni, fabbricati, attrezzature e impianti e trasferimento di tecnologia.
- Gli aiuti ai biocarburanti sono consentiti solo nel caso di biocarburanti sostenibili.

Aiuti al funzionamento

- Per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata.

Aiuti alla cogenerazione.

Aiuti all'investimento

- Costi ammissibili: limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

Vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari verificatosi durante i primi cinque anni dell'investimento. Gli investimenti ammissibili possono essere effettuati in terreni, fabbricati, attrezzature e impianti e trasferimento di tecnologia.

Aiuti al funzionamento

- Si applicano le stesse regole applicabili per le energie rinnovabili. Impianti ammissibili: imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori rispetto al prezzo di mercato. A favore dell'impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, unicamente laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un'unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un'unità di energia tradizionale.

Aiuti agli investimenti connessi al teleriscaldamento energeticamente efficiente

- Costi ammissibili: rigorosamente limitati ai sovraccosti d'investimento sostenuti dal beneficiario rispetto ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità. I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento. Gli investimenti ammissibili possono essere effettuati in terreni, fabbricati, attrezzature e impianti e trasferimento di tecnologia.

Aiuti per la gestione dei rifiuti

- Costi ammissibili: limitati ai sovraccosti d'investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari ad effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti rispetto all'investimento di riferimento. Vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari della gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento.
- Includono, in base a determinate condizioni, attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia. Sono destinati a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese. Non si estendono all'inquinamento prodotto dal beneficiario stesso dell'aiuto.

Aiuti per il risanamento di siti contaminati

- Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere, la persona responsabile dell'esecuzione dei lavori può beneficiare di un aiuto per i lavori stessi. In questo contesto per "inquinatore" si intende il responsabile secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro.
- I costi ammissibili equivalgono al costo dei lavori di risanamento, al netto dell'aumento di valore del terreno.

Aiuti al trasferimento di imprese

- Gli aiuti agli investimenti per il trasferimento di determinate imprese in un nuovo sito possono essere concessi unicamente se il cambiamento di ubicazione è dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e fa seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un'autorità pubblica competente oppure è il frutto di un concordato tra l'impresa e l'autorità pubblica competente. Inoltre, l'impresa che si trasferisce deve rispettare le norme ambientali più rigorose vigenti nella nuova regione di insediamento.
- I costi ammissibili dovrebbero limitarsi ai costi netti del trasferimento. La Commissione terrà conto dei vantaggi (il ricavato della vendita o della locazione dell'impianto o del

terreno sgomberati; dell'indennizzo corrisposto in caso di esproprio) e dei costi (acquisto del terreno, costruzione o acquisto di un nuovo impianto, penali contrattuali).

Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili

- Gli aiuti possono risultare compatibili unicamente se i regimi di autorizzazione scambiabili sono concepiti in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme comunitarie in vigore, purché l'assegnazione delle quote sia effettuata in modo trasparente e obiettivo, la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non superi le previsioni di fabbisogno o l'assegnazione di autorizzazione di quote a nuovi operatori non avvenga a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti e l'accesso al regime non sia indebitamente ostacolato.
- Saranno valutate la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato. Senza l'aiuto (ossia senza l'asta integrale) il regime delle autorizzazioni scambiabili deve portare ad un aumento sostanziale dei costi di produzione che non può essere fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite e non è possibile alle singole imprese di ridurre i livelli di emissione affinché il prezzo dei certificati sia sostenibile.
- Non si è tenuto conto dei criteri di necessità e di proporzionalità per la concessione di licenze o autorizzazioni per il periodo del sistema europeo di scambio di diritti di emissione ("ETS") che si concluderà al 31 dicembre 2012.

Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

- Autorizzati purché contribuiscano almeno indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti dall'imposta.
- *Imposte armonizzate*: aiuti compatibili per 10 anni purché i beneficiari corrispondano almeno il livello comunitario minimo di imposizione e la riduzione o lo sgravio sia compatibile con le normative comunitarie in materia.
- *Imposte non armonizzate e imposte armonizzate se l'imposta corrisposta è inferiore al minimo comunitario*: gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali devono essere necessari e proporzionati:
 - *Necessità dell'aiuto*: i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti; l'imposta ambientale al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione che non è possibile far gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite.
 - *Proporzionalità dell'aiuto*: ciascun beneficiario corrisponde una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE oppure almeno il 20% dell'imposta nazionale (a meno che non sia giustificata un'aliquota inferiore tenuto conto di una distorsione della concorrenza limitata) o siano conclusi accordi ambientali tra gli Stati membri e le imprese beneficiarie.

Principio per il calcolo dei sovraccosti di investimento

I sovraccosti di investimento sono calcolati in due fasi.

1. Il costo di investimento fissato in riferimento alla situazione controfattuale in assenza

di aiuti di Stato. L'ipotesi controfattuale deve essere credibile e per lo meno ottemperare alla normativa comunitaria applicabile.

2. Vengono detratti eventuali profitti operativi verificatisi durante un periodo prestabilito (normalmente cinque anni) della vita dell'investimento e vengono aggiunti i costi operativi corrispondenti.

Aiuto massimo

Tabella 5. Quadro delle intensità massime di aiuto espresse in percentuale dei costi ammissibili.

Tipo di misura di aiuto:	Aiuti all'investimento	Aiuti al funzionamento
a) Aiuti agli investimenti a favore delle imprese che elevano il livello di tutela ambientale oltre le soglie fissate da norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie. e b) aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	Piccole imprese: 70% medie imprese: 60% grandi imprese: 50% Aggiudicazione: 100% Indennità di eco-innovazione: +10%	
c) Aiuti agli investimenti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili	Più di 3 anni di anticipo: • piccole imprese: 25% • medie imprese: 20% • grandi imprese: 15% Tra 1 e 3 anni di anticipo: • piccole imprese: 20% • medie imprese: 15% • grandi imprese: 10%	
d) Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale	piccole imprese 70% medie imprese: 60% grandi imprese: 50%	
e) Aiuti per il risparmio energetico	piccole imprese: 80% medie imprese: 70% grandi imprese: 60%	• 100% di sovraccosti con diminuzione lineare fino a 0 su 5 anni O • 50% di sovraccosti per 5 anni
f) Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili	piccole imprese: 80% medie imprese: 70% grandi imprese: 60% aggiudicazione: 100%	• Differenza di compensazione tra i costi di produzione ed il prezzo di mercato O • 100% di sovraccosti con diminuzione lineare a 0 su 5 anni O • 50% di sovraccosti per 5 anni

Tipo di misura di aiuto:	Aiuti all'investimento	Aiuti al funzionamento
g) Aiuti alla cogenerazione.	piccole imprese 80% medie imprese 70% grandi imprese 60% Aggiudicazione 100%	Si applicano le regole per le energie rinnovabili
h) Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente	piccole imprese: 70% medie imprese: 60% grandi imprese: 50% aggiudicazione: 100%	
i) Aiuti per la gestione dei rifiuti	piccole imprese: 70% medie imprese: 60% grandi imprese: 50%	
j) Aiuti per il risanamento di siti contaminati	100% dei costi ammissibili	
k) Aiuti al trasferimento di imprese	piccole imprese: 70% medie imprese: 60% grandi imprese: 50%	

Notifica

Il regolamento generale ha introdotto nuove categorie di aiuti per la tutela ambientale che sono esentati dall'obbligo di notificazione. Fatte salve le condizioni stabilite nel regolamento generale (comprese intensità di aiuto particolari), in alcuni casi, gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti agli investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale e gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali non devono essere notificati.

Va tuttavia notificato qualsiasi aiuto che superi le soglie di notifica individuale di 7,5 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento. Analogamente, se le condizioni del regolamento generale non sono soddisfatte, gli aiuti devono essere notificati e verranno valutati in base agli orientamenti.

Scheda 3 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la “disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, Gazzetta ufficiale C 323 del 30.12.2006, pag. 1 (in prosieguo “la disciplina”). La scheda contiene inoltre informazioni sull’applicazione del regolamento generale agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione.

Campo di applicazione

La disciplina riguarda tutte le misure mediante cui sono concessi aiuti di Stato alle imprese a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

Aiuti a R&S&I non considerati aiuti di Stato:

- il finanziamento pubblico di attività di ricerca, sviluppo e innovazione non economiche svolte da organismi di ricerca;
- attività di ricerca e sviluppo commissionate alle imprese da parte delle autorità pubbliche a condizioni di mercato (gara aperta).

Settori cui si applicano norme speciali:

- trasporti per ferrovia, su strada e navigazione interna
- agricoltura e pesca: intensità massima di aiuto del 100% in tutti i casi (subordinata a condizioni)

Concetti

Ricerca fondamentale: Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (inclusi la creazione di un prototipo utilizzabile per scopi commerciali o, a determinate condizioni, progetti pilota).

Misure di aiuto

Le seguenti misure sono riconosciute, in base alla disciplina, come compatibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato:

- aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo;
- aiuti per studi di fattibilità tecnica;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi;

- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; e
- aiuti ai poli di innovazione.

Costi ammissibili

I costi ammissibili dipendono dal tipo di misura proposta e sono indicati nelle pertinenti sezioni della disciplina. Ad esempio, i seguenti tipi di spese sono considerati costi ammissibili per gli *aiuti a progetti di ricerca e sviluppo* (ossia la prima categoria di aiuto succitata):

- le spese di personale purché i dipendenti siano impiegati per il progetto di ricerca;
- i costi di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (soggetti all'ammortamento applicabile);
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- i costi di servizi di consulenza esterni e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per il progetto;
- le spese generali supplementari imputabili direttamente al progetto di ricerca;
- altri costi di esercizio imputabili direttamente all'attività di ricerca.

Intensità di aiuto

Analogamente ai costi ammissibili, le intensità di aiuto variano a seconda della misura in questione. Ad esempio, la seguente tabella indica le intensità di aiuto applicabili al primo tipo di aiuto, ossia agli *aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo*:

Tabella 6. Intensità di aiuto per aiuti a progetti di R&S

Tipo di R&S	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale	70%	60%	50%
Ricerca industriale soggetta alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • cooperazione fra imprese; per le grandi imprese: cooperazione transfrontaliera o con almeno una PMI o • cooperazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o • diffusione dei risultati 	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
Sviluppo sperimentale soggetto alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • cooperazione fra imprese; per le grandi imprese: cooperazione transfrontaliera o con almeno una PMI o • cooperazione di un'impresa con un organismo di ricerca 	60%	50%	40%

Condizioni speciali

La disciplina prevede tre tipi di valutazione sulla base di un test comparativo degli effetti positivi e negativi dell'aiuto:

i) *valutazione standard* – se il progetto soddisfa le condizioni di cui al capo 5 della disciplina

si presume che il test comparativo sia positivo. Le seguenti misure rientrano in questa categoria (purché l'aiuto sia concesso soltanto previa domanda alle autorità nazionali):

- aiuti al progetto e a studi di fattibilità se il beneficiario è una PMI e se l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per progetto;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;
- aiuti per servizi di supporto all'innovazione; e
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

ii) *valutazione standard più dimostrazione* dell'effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto – conformemente ai capi 5 e 6 della disciplina: per tutti gli aiuti notificati **inferiori** alle soglie richieste per la valutazione dettagliata (citate in appresso) e che non rientrano in una delle categorie della valutazione standard di cui al capo 5 (per i quali si presume l'effetto di incentivazione).

iii) *esame dettagliato* – a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame approfondito delle misure il cui importo ecceda:

- per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità:
 - se il progetto concerne prevalentemente la ricerca fondamentale, 20 milioni di euro
 - se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale, 10 milioni di euro
 - per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro;
- per l'innovazione dei processi o dell'organizzazione in attività di servizi, 5 milioni di euro;
- per i poli di innovazione, 5 milioni di euro.

Per ciascun regime di aiuto è richiesta una relazione annuale di attuazione.

Tabella 7. Categorie di misure di aiuto, massimali rilevanti di aiuto applicabili a norma del regolamento generale e soglie che determinano una valutazione dettagliata a norma della disciplina

Misura di aiuto	Importo massimo di aiuto consentito a norma del regolamento generale	Valutazione standard (disciplina)	Valutazione dettagliata ¹⁸ (disciplina)
Aiuti al progetto e a studi di fattibilità	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca fondamentale</i>: 20 m di EUR • <i>ricerca industriale</i>: 10 m di EUR • <i>altri</i>: 7,5 m di EUR per impresa per progetto • <i>2x se EUREKA</i>¹⁹ 	<p>Si (se non sono soddisfatte le condizioni del regolamento generale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ricerca fondamentale</i>: 20 m di EUR • <i>ricerca industriale</i>: 10 m di EUR • <i>altri</i>: 7,5 m di EUR per impresa per progetto • <i>2x se EUREKA</i>

¹⁸ Tutti i casi notificati alla Commissione in conformità ad un obbligo di notifica individuale previsto dal regolamento generale sono soggetti anche ad una valutazione dettagliata.

¹⁹ Eureka è una rete pan-europea per la ricerca e lo sviluppo industriale orientati al mercato.

Misura di aiuto	Importo massimo di aiuto consentito a norma del regolamento generale	Valutazione standard (disciplina)	Valutazione dettagliata ¹⁸ (disciplina)
Spese connesse ai diritti di proprietà industriale per le PMI	5 m di EUR per impresa per progetto	sì	no
Nuove imprese innovatrici	1 m di EUR	sì	no
Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione	200 000 EUR per impresa per tre anni	sì	no
Messa a disposizione di personale altamente qualificato	il 50% di costi ammissibili per 3 anni per impresa per persona messa a disposizione	sì	no
Innovazione dei processi o dell'organizzazione	Non compresa nel regolamento generale	sì	Nei servizi: 5 m di EUR per impresa per progetto
Poli di innovazione	Non compresi nel regolamento generale	sì	5 m di EUR per polo

Notifica

Il regolamento generale ha introdotto nuove categorie di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione che sono esentati dall'obbligo di notificazione. Fatte salve le condizioni stabilite nel regolamento generale (comprese intensità di aiuto particolari) in alcuni casi sono esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo e della pesca, gli aiuti alle nuove imprese innovatrici, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Tali aiuti vanno tuttavia sempre notificati se superano le singole soglie di notifica come specificato nella tabella di cui sopra.

Analogamente, se le condizioni del regolamento generale non sono soddisfatte, gli aiuti devono essere notificati e verranno valutati in base alla disciplina.

Scheda 4 Aiuti a finalità regionale

Riferimenti

La presente scheda sintetizza:

- gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (Gazzetta ufficiale C 54 del 4.3.2006, pag. 13) (in prosieguo “gli orientamenti”);
- l’applicazione del regolamento generale agli aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione e agli aiuti alle imprese di recente costituzione.

Obiettivo

Promuovere lo sviluppo delle regioni più svantaggiate:

- sostenendo investimenti iniziali ed investimenti ed occupazione connessi ad investimenti iniziali e a piccole imprese di recente costituzione o
- in casi eccezionali, fornendo aiuti al funzionamento.

Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano agli aiuti agli investimenti, agli aiuti ad imprese di recente costituzione e agli aiuti al funzionamento a favore di stabilimenti nelle regioni ammissibili ad aiuti a finalità regionale (cfr. in appresso).

Gli orientamenti non si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, mentre si applicano in generale alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli²⁰. Essi tuttavia non si applicano né al settore della pesca né a quello carboniero.

Norme specifiche si applicano:

- ai trasporti e alla costruzione navale;
- non sono autorizzati aiuti regionali all’industria siderurgica né all’industria delle fibre sintetiche;
- ai grandi progetti d’investimento (cfr. “concetti”).

Condizioni chiave

Onde essere ammissibili ad aiuti a norma degli orientamenti, il progetto deve soddisfare le seguenti condizioni chiave:

- nuovi attivi (ad eccezione delle PMI);
- mantenimento dell’investimento nella regione per un periodo minimo di almeno 5 anni (3 anni per le PMI) dopo il suo completamento;
- contributo finanziario del beneficiario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili.

Concetti

Si possono distinguere due categorie di regioni ammissibili:

- *regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)*: si tratta di regioni in cui il tenore di vita

²⁰ Cfr. anche gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006).

è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di disoccupazione (regione di livello II della NUTS con un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE);

- *regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c*): si tratta di regioni in difficoltà definite in base ad indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri, fatti salvi un massimale di copertura di popolazione ed il rispetto di alcune condizioni minime per impedire abusi.

Investimento iniziale: un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Creazione di posti di lavoro connessi all'investimento: aumento netto di posti di lavoro creati entro 3 anni dal completamento dell'investimento.

Aiuti al funzionamento: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (ad esempio costi salariali, costi di trasporto, locazioni).

Grande progetto di investimento: progetto di investimento iniziale con costi di investimento ammissibili pari ad almeno 50 milioni di EUR in valore attuale (cfr. infra la definizione dei costi di investimento ammissibili).

Grande progetto di investimento ("GPI") soggetto a notifica individuale: grande progetto di investimento in cui l'importo totale di aiuto da tutte le fonti supera il 75% dell'importo massimo di aiuto che un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR potrebbe ricevere nella regione interessata. Gli Stati membri devono effettuare una **notifica individuale** di tutti i casi in cui tale importo di aiuto viene superato.

Equivalente sovvenzione lordo (ESL): il valore nominale dell'aiuto concesso, attualizzato al valore al momento della concessione dell'aiuto.

Intensità di aiuto: l'equivalente sovvenzione lordo espresso in percentuale del costo totale ammissibile del progetto.

Aiuti ad un investimento iniziale

Costi ammissibili: l'aiuto a un investimento iniziale può essere calcolato in percentuale del valore dell'investimento oppure in percentuale dei costi salariali dei posti di lavoro connessi all'investimento iniziale.

- Investimenti: investimenti materiali (terreni, immobili e impianti/macchinari) e, in misura limitata, investimenti immateriali (spese derivanti da trasferimenti di tecnologia). Nel settore dei trasporti le spese per le attrezzature di trasporto non sono ammissibili ad aiuto.
- Costi salariali: costi salariali lordi previsti e contributi previdenziali obbligatori, calcolati su un periodo di due anni e moltiplicati per il numero di posti di lavoro creati (creazione netta di posti di lavoro nello stabilimento considerato).

Intensità massime di aiuto

Tabella 8. Intensità massime di aiuto

PIL regionale in % del PIL UE-	Massimali di aiuto per gli aiuti	Massimali di aiuto per gli aiuti
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

25	alle grandi imprese	nelle regioni ultraperiferiche
> 75%	15% - 10%	40%
<75%	30%	50%
<60%	40%	60%
<45%	50%	n/a

Le cosiddette “regioni a effetto statistico” – che hanno un PIL pro-capite inferiore al 75% del PIL dell'UE-15 ma superiore al 75% del PIL dell'UE-25 (3,6% della popolazione UE-25) – beneficeranno dello status transitorio e sono ammissibili ai tassi di aiuto più bassi nel quadro dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, con un tasso di aiuto del 30% per le grandi imprese fino al 31.12.2010. Nel 2010 la Commissione riesaminerà la situazione di dette regioni. Se la loro situazione sarà peggiorata scendendo al di sotto del 75% della media UE-25, continueranno a beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Altrimenti saranno ammissibili ad aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) con un tasso di aiuto del 20% a partire dal 1.1.2011.

Le regioni ammissibili sono individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale relativa a ciascuno Stato membro pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza²¹.

Sono previste disposizioni transitorie fino alla fine del 2010 per le regioni che risentono delle più elevate riduzioni delle intensità di aiuto e fino alla fine del 2008 per le regioni che non sono più ammissibili in base ai nuovi orientamenti. Dette regioni sono del pari individuate nelle carte.

Per i **grandi progetti d'investimento** il massimale dell'aiuto regionale è ridotto come segue:

- per la parte della spesa ammissibile fino a 50 milioni di euro, al 100% del massimale di aiuto regionale applicabile;
- per la parte della spesa ammissibile compresa tra 50 milioni e 100 milioni di euro, l'intensità è ridotta al 50% del massimale di aiuto regionale applicabile;
- per la parte della spesa ammissibile superiore a 100 milioni di euro, l'intensità è ridotta al 34% del massimale di aiuto regionale.
- **Esempio:** un grande progetto di investimento con costi ammissibili di 200 milioni di EUR ed un massimale di aiuto regionale applicabile del 40% ESL può ottenere un aiuto massimo di 43,6 milioni di EUR:

i) fino a 50 milioni di EUR: 100% del massimale di aiuto regionale applicabile = > 50 milioni di EUR x 40%; ossia 20 milioni di EUR;

ii) per la parte compresa tra 50 milioni e 100 milioni di EUR: 50% del massimale di aiuto regionale applicabile = > 50 milioni di EUR x (40% x 50%); ossia 10 milioni di EUR;

iii) per la parte che supera 100 milioni di EUR: 34% del massimale di aiuto regionale applicabile = > 100 milioni di EUR x (40% x 34%); ossia 13,6 milioni di EUR;

aiuto totale = > (i)+ (ii)+ (iii) = 20 milioni di EUR + 10 milioni di EUR + 13,6 milioni di EUR = **43,6 milioni di EUR.**

Il punto 65 degli orientamenti contiene disposizioni sul controllo a posteriori degli aiuti di Stato a favore di **grandi progetti di investimento non soggetti a notifica**, altresì denominate

²¹ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm

“meccanismo di trasparenza”²². I progetti di aiuto a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica sono progetti il cui importo non supera la soglia di notifica, ossia il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

Nel quadro del meccanismo di trasparenza, ogniqualvolta vengano concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuto esistenti²² a favore di grandi progetti di investimento non soggetti a notifica, gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato III²³. Le informazioni sintetiche vengono poi pubblicate sul sito Internet della DG Concorrenza²⁴.

In tutte le zone assistite, le intensità di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Non è prevista tuttavia alcuna maggiorazione PMI di questo tipo per i grandi progetti d'investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro.

Cumulo

I massimali di aiuto indicati nella tabella sopra riportata si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto:

- in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;
- indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono ammissibili ad aiuti aventi altre finalità (ad esempio ricerca, sviluppo e innovazione), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

Aiuti al funzionamento

Disposizioni generali

A parte alcune eccezioni, gli aiuti al funzionamento possono essere concessi soltanto in regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) ed unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
- il suo livello è proporzionale agli svantaggi che intende compensare;
- è limitato nel tempo ed è decrescente;

Gli Stati membri devono dimostrare l'esistenza e l'entità di tali svantaggi.

²² Gli aiuti individuali concessi al di fuori di regimi approvati (aiuti ad hoc) devono sempre essere notificati alla Commissione.

²³ Il modulo standard per le relazioni è inoltre disponibile in formato di Excel sul sito Internet della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm

²⁴ <http://ec.europa.eu/competition>

Aiuti al settore dei trasporti: gli aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto possono essere concessi solo per le regioni ultraperiferiche e per quelle a scarsa densità di popolazione che possono beneficiare di aiuti regionali.

Aiuti destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento: gli aiuti destinati a prevenire o a ridurre lo spopolamento possono essere concessi su base permanente nelle regioni meno popolate con una densità di popolazione inferiore a 8 abitanti/km².

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche: possono essere concessi aiuti su base permanente per compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche (posizione remota, insularità, piccole dimensioni, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti).

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

- Massimo 3 milioni di EUR per impresa nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e 2 milioni di EUR per impresa nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c);
- maggiorazione del 5% per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con un PIL pro-capite inferiore al 60% della media UE-25, nelle regioni a scarsa densità di popolazione e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo;
- intensità:

Tabella 9. Intensità massime di aiuto

	Anni 1-3	Anni 4-5
Regioni ex art. 87, par. 3, lett. a)	35%	25%
Regioni ex art. 87, par. 3, lett. c)	25%	15%

Notifica

Il regolamento generale esenta dall'obbligo di notifica alla Commissione i regimi trasparenti di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che soddisfano le norme relative alle spese ammissibili e le intensità massime di aiuto definite nella carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro interessato. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti nel settore dei trasporti, tali intensità di aiuto possono essere aumentate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese. Intensità di aiuto diverse si applicano per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

E' opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale e del settore delle fibre sintetiche. Le misure a favore del settore del turismo rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento generale.

Il regolamento generale non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13. Secondo tali disposizioni, sono del pari esenti da notifica gli aiuti trasparenti ad hoc concessi a una singola impresa (anche grande) purché l'aiuto ad hoc sia utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di

aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50% dell'importo complessivo di aiuto.

Ora anche gli aiuti a favore delle piccole imprese di nuova costituzione sono automaticamente esentati dall'obbligo di notifica.

Le norme concrete per gli aiuti agli investimenti sono fondamentalmente identiche nel regolamento generale e negli orientamenti, ragione per cui è inutile notificare una misura di aiuto che è esente da notifica.

Sono soggetti all'obbligo di notifica individuale i grandi progetti d'investimento quando l'aiuto supera il 75% dell'importo massimo di aiuto che un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro può ricevere nella regione interessata.

Analogamente, se le condizioni del regolamento generale non sono soddisfatte, gli aiuti devono essere notificati e verranno valutati in base agli orientamenti.

Tabella 10. Categorie di misure a finalità regionale, importi e intensità massimi rilevanti applicabili a norma del regolamento generale²⁵, e soglie che determinano una valutazione dettagliata a norma degli orientamenti

Tipo di misura	Aiuto massimo consentito a norma del regolamento generale	Valutazione standard (orientamenti)	Valutazione dettagliata (orientamenti)
Regimi di aiuto (grandi, medie e piccole imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Arti. 13: <i>soltanto regioni assistite</i>: aiuti < 75% del massimale di aiuto agli investimenti con costi ammissibili di 100 m di EUR 	sì	Non per il regime stesso ma soltanto per i GPI soggetti a notifica individuale: <ul style="list-style-type: none"> quota di mercato superiore al 25% aumento della capacità di più del 5% in mercati in declino
Aiuti ad hoc PMI	<p>sì</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 13 - <i>regioni assistite</i>: solo se ad integrazione di un regime, massimo 50% dell'aiuto totale 	sì	Soltanto per i GPI soggetti a notifica individuale: <ul style="list-style-type: none"> quota di mercato superiore al 25% aumento della capacità di più del 5% in mercati in declino
Aiuti ad hoc grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> in linea di massima, non esentati a norma del regolamento generale una eccezione: consentito in regioni assistite soltanto se integra aiuti concessi a norma di un regime e l'importo massimo non supera il 50% dell'aiuto totale concesso, a condizione che l'aiuto non sia soggetto a notifica individuale 	sì	Soltanto per i GPI soggetti a notifica individuale: <ul style="list-style-type: none"> quota di mercato superiore al 25% aumento della capacità di più del 5% in mercati in declino
Aiuti a piccole imprese di nuova costituzione (solo regimi)	<ul style="list-style-type: none"> 2 m di EUR per impresa in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a) 1 m di EUR per impresa in regioni ex art. 87, par. 3, lett. c) importi <i>annui</i> per impresa - massimo 33% degli importi di aiuto di cui sopra 	sì	N/A

²⁵ Ai GPI soggetti a notifica individuale non si applica il regolamento generale.

Scheda 5 Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Riferimenti

La presente scheda sintetizza gli “orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (Gazzetta ufficiale C 244 del 1°.10.2004, pag. 3) (in prosieguo gli “orientamenti”).

Campo di applicazione

Gli orientamenti riguardano gli aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di singole imprese in difficoltà.

Gli orientamenti non si applicano all’industria siderurgica e all’industria carboniera. Fatte salve alcune eccezioni, si applicano al settore della pesca e dell’acquacoltura. Ulteriori disposizioni specifiche si applicano alla ristrutturazione nel settore agricolo.

Concetti

Un’**impresa è in difficoltà** quando non è in grado, con le proprie risorse o le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al fallimento, nel breve o nel medio periodo.

L’**aiuto al salvataggio** è una forma di assistenza temporanea e reversibile intesa a mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione e/o per il periodo di tempo necessario alla Commissione o alle competenti autorità nazionali per adottare una decisione in merito a detto piano.

L’**aiuto alla ristrutturazione** si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa.

Condizioni

Gli **aiuti al salvataggio** devono soddisfare le seguenti condizioni:

- l’impresa deve poter essere considerata in difficoltà;
- gli aiuti devono consistere in aiuti di tesoreria reversibili sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti gravati dai normali tassi d’interesse commerciali (ed equivalenti almeno ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione);
- gli aiuti devono essere limitati all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività;
- gli aiuti devono essere versati unicamente per il periodo di tempo (massimo 6 mesi) necessario per elaborare un piano di ristrutturazione;
- gli aiuti devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti negativi sulla situazione industriale in altri Stati membri;
- gli aiuti devono essere corredati, all’atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro 6 mesi dalla concessione dell’aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;

- gli aiuti devono rispettare il principio dell'”aiuto una tantum”

Gli orientamenti prevedono una procedura semplificata se l'aiuto per il salvataggio si basa sul precedente margine operativo dell'impresa, calcolato sulla base della formula di cui agli orientamenti stessi, e non supera i 10 milioni di EUR.

Gli **aiuti alla ristrutturazione** possono essere concessi unicamente se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- l'impresa deve poter essere considerata in difficoltà;
- deve essere presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione o di risanamento volto a ripristinare la redditività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole;
- devono essere adottate misure compensative per evitare indebite distorsioni della concorrenza (ad esempio procedere ad un'adeguata riduzione della capacità);
- l'aiuto dev'essere limitato al minimo necessario per attuare le misure di ristrutturazione; i beneficiari devono apportare un contributo significativo, senza aiuti;
- l'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e osservare tutte le condizioni stabilite;
- l'aiuto alla ristrutturazione può essere concesso soltanto una tantum;
- è previsto il controllo rigoroso dell'aiuto nonché l'invio di una relazione annuale;
- PMI e imprese nelle regioni assistite: i criteri di riduzione di capacità/contributo proprio possono essere applicati con un maggior grado di flessibilità;
- la Commissione è favorevolmente disposta verso gli aiuti di Stato volti a coprire i costi sociali di una ristrutturazione.

Per le grandi imprese, è richiesta la notifica individuale di ogni aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione concesso.

Per le PMI, l'aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione (a concorrenza di 10 milioni di EUR per impresa) può essere concesso sulla base di regimi di aiuto notificati e autorizzati.

Scheda 6 Aiuti alle piccole e medie imprese

Riferimenti

La presente scheda sintetizza l'applicazione del regolamento generale agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI).

Campo di applicazione

Il regolamento generale prevede norme specifiche per il sostegno alle PMI²⁶. La presente scheda comprende le categorie di aiuto destinate esclusivamente a tali imprese. Le norme speciali applicabili alle PMI in caso di aiuti a favore del capitale di rischio, della RSI, nonché di aiuti a finalità regionale e per la tutela ambientale sono analizzate nelle relative schede che trattano tali argomenti²⁷.

Concetti

Definizione di PMI

Le definizioni di PMI sono riportate all'allegato 1 del regolamento generale.

- Una **media impresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 250 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.
- Una **piccola impresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 50 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.
- Una **microimpresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 10 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (incluse le affiliate situate in altri Stati membri e al di fuori dell'UE). Il regolamento fornisce le definizioni di impresa *autonoma*, di impresa *associata* e di impresa *collegata* al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.

²⁶ La Commissione ha attualmente in preparazione un vademecum a parte sugli aiuti di Stato a favore delle PMI destinato a fornire una sintesi concisa e sistematica delle regole in materia di aiuti di Stato applicabili alle PMI.

²⁷ Compresi aiuti a favore delle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie in materia ambientale non ancora applicabili, aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI; aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato o per la costituzione di nuove PMI.

Il regolamento generale stabilisce le condizioni per l'esenzione dalla notifica dei seguenti principali tipi di aiuto esclusivamente per le PMI:

- aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;
- aiuti a piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile;
- aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza;
- aiuti per la partecipazione di PMI a fiere;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione.

Oltre a queste misure destinate esclusivamente alle PMI, le PMI sono ammissibili anche ad altri tipi di aiuto elencati nel regolamento generale.

Costi ammissibili

Possono essere concessi aiuti relativi alle seguenti categorie di spesa:

- per gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI, investimenti in immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti/macchinari) e in immobilizzazioni immateriali (spese derivate dal trasferimento di tecnologie) e costi salariali;
- in caso di aiuti a favore di piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile, i costi ammissibili saranno le spese legali e di consulenza e le spese amministrative direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nonché determinati costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa (ad esempio interessi sui finanziamenti esterni e dividendi, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione; energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative; ammortamento, spese di affitto di impianti di produzione, costi salariali, contributi assistenziali per figli e familiari);
- per gli aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma;
- per i servizi di consulenza e la partecipazione a fiere, i costi di servizi forniti da consulenti esterni e i costi connessi alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione;
- per gli aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, i costi ammissibili comprendono tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione (ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda), i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni, i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione (anche se sostenuti dopo la concessione del diritto);
- per gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, i costi ammissibili sono quelli relativi a consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di

trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme; per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione, i costi relativi a locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione.

Intensità massime di aiuto

Tabella 11. Intensità massime di aiuto

Misura	Intensità di aiuto:
Investimento ed occupazione²⁸	20%
<ul style="list-style-type: none"> • piccole imprese • medie imprese 	10%
Imprese a partecipazione femminile	15%
<ul style="list-style-type: none"> • piccole imprese 	
Adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili	15%
<ul style="list-style-type: none"> • piccole imprese • medie imprese 	10%
Servizi forniti da consulenti esterni e partecipazione a fiere	50%
Costi relativi a diritti di proprietà industriale	100%
<ul style="list-style-type: none"> • ricerca fondamentale: • ricerca industriale: • sviluppo sperimentale: 	50% 25%
Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione	75% salvo certificazione nazionale o europea

Notifica

Le misure di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento generale sono esentate dall'obbligo di notifica ex ante. Tuttavia, i grandi progetti che rispettino le soglie seguenti *non sono esentati* dalla notifica individuale qualora l'equivalente sovvenzione lordo di un aiuto individuale superi 7,5 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento. Per la partecipazione di PMI a fiere e per aiuti per servizi di consulenza a favore delle PMI, la soglia è fissata a 2 milioni di EUR per impresa per progetto. Per i costi relativi a diritti di proprietà industriale, la soglia è pari a 5 milioni di euro per impresa per progetto. Per servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione, la soglia è pari ad un massimo di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

²⁸ Si applicano intensità di aiuto più elevate se l'investimento riguarda la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.

Scheda 7 Aiuti all'occupazione

Riferimenti

La presente scheda sintetizza l'applicazione del regolamento generale agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Le norme specifiche per gli aiuti per gli investimenti a finalità regionale e a favore dell'occupazione e per gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI sono richiamate nelle relative schede.

Campo di applicazione

La sezione del regolamento generale relativa all'occupazione si applica soltanto agli aiuti che vengono concessi per i seguenti scopi:

- assunzione di lavoratori svantaggiati, sotto forma di integrazioni salariali;
- occupazione di lavoratori disabili, sotto forma di integrazioni salariali;
- copertura dei costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.

A titolo di eccezione al campo d'applicazione generale del regolamento generale, sono consentiti aiuti all'occupazione anche per i settori della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la produzione primaria di prodotti agricoli.

Concetti

Lavoratori svantaggiati: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; o
- membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Lavoratori molto svantaggiati: lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

Lavoratori disabili: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o sia caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Condizioni

Condizioni da soddisfare in caso di aiuti *all'assunzione di lavoratori svantaggiati e all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali:*

- l'assunzione deve rappresentare un incremento netto del numero di posti di lavoro o, in caso contrario, i posti devono essere stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie,

invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

- l'occupazione deve essere mantenuta per almeno il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo;

Costi ammissibili

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: costi salariali per un periodo di un anno o di 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati (qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12/24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza).

Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili: costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto (qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza).

Aiuti per la copertura di sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili costi aggiuntivi direttamente connessi all'occupazione di lavoratori disabili (salari esclusi), inclusi i costi per l'adattamento dei locali, i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili e i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da detti lavoratori disabili; nei casi in cui il beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, anche i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

Aiuto massimo

Tabella 12. Intensità massime di aiuto

Misura	Intensità di aiuto
Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati	50%
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili	75%
Aiuti per i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili	100%

Notifica

Tabella 13. Aiuti non esentati dall'obbligo di notifica

Misura	Soglia di notifica individuale a norma del regolamento generale
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI	7,5 milioni di EUR per progetto per impresa
Assunzione lavoratori svantaggiati	5 milioni di EUR per impresa per anno
Occupazione lavoratori disabili sotto forma di costi salariali	10 milioni di EUR per impresa per anno
Sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili	10 milioni di EUR per impresa per anno
Altri tipi di misure relative all'occupazione che non rientrano in nessuna delle categorie esentate	N/A

Scheda 8 Aiuti alla formazione

Riferimenti

La presente scheda sintetizza l'applicazione del regolamento generale agli aiuti alla formazione.

Campo di applicazione

In deroga al proprio campo d'applicazione generale, il regolamento generale consente gli aiuti alla formazione anche per i settori della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la produzione primaria di prodotti agricoli e per il settore carboniero.

Il regolamento generale riguarda tutti i sostegni pubblici alla formazione che possono favorire una o più imprese ovvero uno o più settori riducendo i costi che tali imprese o settori dovrebbero normalmente sostenere per far acquisire nuove competenze ai propri dipendenti. Il regolamento generale si applica agli aiuti alla formazione a prescindere dal fatto che questa venga dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati.

Concetti

Formazione specifica: formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

Formazione generale: formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è considerata "generale" se, ad esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese. È del pari considerata "generale" se è riconosciuta, certificata o convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi e istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti e ove non sia possibile stabilire il carattere del progetto, si applicano le intensità di aiuto previste per la formazione specifica.

Costi ammissibili

- costi del personale docente;
- spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette

(spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili summenzionati. Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

Aiuto massimo

Tabella 14. Intensità massime di aiuto

	Formazione specifica	Formazione generale
Percent. normale	25%	60%
Altri:		
Medie imprese	35%	70%
Piccole imprese	45%	80%
Beneficiari: lavoratori svantaggiati o disabili	35%	70%
Settore dei trasporti marittimi	100%	100%

Notifica

Gli aiuti alla formazione di importo superiore a 2 milioni di EUR per progetto di formazione non sono esentati dalla notifica individuale.

Scheda 9 Misure relative al capitale di rischio

Riferimenti

La presente scheda sintetizza gli “orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (Gazzetta ufficiale C 194 del 18.8.2006, pag. 2) (in prosieguo gli “orientamenti”). La scheda contiene inoltre informazioni sull’applicazione del regolamento generale alle misure relative al capitale di rischio.

Obiettivo

L’obiettivo degli orientamenti consiste nel fissare i criteri che la Commissione applicherà per valutare la compatibilità delle misure relative al capitale di rischio conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Campo di applicazione

Gli orientamenti si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. Le misure sono volte a fornire o a promuovere capitale di rischio e/o finanziamenti quasi-equity a imprese nella loro fase di start-up e di espansione.

Le misure a favore del capitale di rischio devono escludere la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà e alle imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio. Gli orientamenti non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione.

La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i suddetti orientamenti siano utilizzati per eludere i principi fissati in orientamenti, discipline e regolamenti in vigore.

Presenza di aiuto di Stato

Nel valutare le misure relative al capitale di rischio, la Commissione esaminerà la presenza di aiuto di Stato a ciascuno dei seguenti livelli:

- Aiuti agli investitori: quando una misura consente agli investitori di partecipare a un fondo di capitale di rischio a condizioni più favorevoli di quelle alle quali avrebbero effettuato gli investimenti in assenza della misura in questione, si ritiene che tali investitori possano ricevere un aiuto di Stato. Altrettanto dicasi quando gli investitori privati partecipano ad un fondo a condizioni più favorevoli degli investitori pubblici.
- Aiuti a favore di un fondo di investimento, di un veicolo di investimento o del relativo gestore: di norma, il fondo è un veicolo che funge da intermediario per il trasferimento degli aiuti anziché essere il beneficiario diretto degli aiuti. Tuttavia, in determinati casi (ad esempio le misure fiscali o altre misure che comportano trasferimenti diretti a favore di un veicolo di investimento o di un fondo che ha carattere di impresa indipendente) può essere presente un elemento di aiuto a meno che l’investimento non sia effettuato a condizioni che sarebbero accettabili per un normale operatore economico.
- Aiuti alle imprese nelle quali viene effettuato un investimento: le imprese saranno considerate destinatarie di aiuto se l’investimento è effettuato in termini che sarebbero

accettabili per un investitore privato operante in un'economia di mercato, in assenza di qualsiasi intervento da parte dello Stato. A tal fine la Commissione valuterà, tra l'altro, se siffatte decisioni di investimento siano orientate al profitto e siano collegate a un piano aziendale e a previsioni di sviluppo ragionevoli, nonché a una strategia di uscita chiara e realistica.

Criteri per la valutazione delle misure relative al capitale di rischio

La Commissione valuterà la compatibilità delle misure relative al capitale di rischio tenendo conto dell'effetto d'incentivazione, della necessità dell'aiuto, dell'esistenza di disfunzionamenti del mercato e della proporzionalità dell'aiuto.

Gli orientamenti stabiliscono una serie di condizioni in base alle quali la Commissione valuterà la compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato degli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio. Per le misure conformi a tali criteri, si presumerà che siano rispettati l'effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità dell'aiuto e che il bilancio complessivo della misura di aiuto sia positivo. Tali criteri includono:

- un livello massimo di tranches di investimento di 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di 12 mesi;
- la restrizione del finanziamento alle fasi seed, start-up e di espansione oppure alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite;
- la prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity (almeno il 70% dello stanziamento della misura);
- la partecipazione obbligatoria di investitori privati (almeno il 50% del finanziamento oppure il 30% in zone assistite);
- il carattere orientato al profitto delle decisioni di investimento;
- la gestione commerciale.

Le misure a favore del capitale di rischio che non soddisfano tutte le condizioni testé indicate sono soggette a una *analisi dettagliata della compatibilità*, basata sulla valutazione comparata onde garantire che vengano affrontati i pertinenti disfunzionamenti del mercato e accertati i rischi più elevati di potenziale esclusione degli investitori privati e di distorsione della concorrenza.

La Commissione valuterà le seguenti caratteristiche come elementi positivi nella sua valutazione comparata:

- l'esistenza e la prova di un disfunzionamento del mercato;
- l'adeguatezza dello strumento;
- l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto:
 - la gestione commerciale
 - la presenza di un comitato d'investimento
 - le dimensioni della misura/del fondo
 - la presenza di business angels;
- la proporzionalità (inclusi i bandi di gara aperti per gestori, bandi di gara o inviti pubblici agli investitori).

La Commissione effettuerà una valutazione comparata dei suddetti elementi positivi rispetto ai seguenti potenziali effetti negativi dell'aiuto:

- esclusione degli investimenti privati;
- altre distorsioni di concorrenza in quanto non si può escludere che le misure a favore

del capitale di rischio possano avere l'effetto di mantenere in vita imprese o settori inefficienti oppure artificialmente aumentarne la valutazione e distorcere pertanto il mercato del capitale di rischio. Gli aiuti settoriali possono inoltre mantenere la produzione in settori non competitivi, mentre gli aiuti regionali possono determinare una distribuzione inefficiente dei fattori di produzione tra le regioni.

Notifica

Il regolamento generale ha inserito gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio fra le categorie di aiuto che sono esentate dall'obbligo di notifica. Fatte salve le condizioni stabilite nel regolamento generale, gli aiuti sotto forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, non devono essere notificati.

Se le condizioni del regolamento generale non sono soddisfatte, tali aiuti devono invece essere notificati e verranno valutati in base agli orientamenti.

Scheda 10 Elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la “comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità” (Gazzetta ufficiale C 209 del 10.7.1997, pag. 3) (in prosieguo la “comunicazione”)²⁹.

Obiettivo

L’obiettivo della comunicazione consiste nel:

- descrivere una procedura semplice che consenta agli Stati membri di trattare le vendite di terreni e fabbricati in modo che siano esclusi a priori elementi di aiuto di Stato;
- indicare le fattispecie di vendita di terreni e fabbricati che devono essere notificate alla Commissione.

Principi

La Commissione ritiene che la vendita di terreni e fabbricati da parte di una pubblica autorità non contenga elementi di aiuto nel caso in cui sia stata seguita una delle due procedure qui elencate:

- la vendita è stata conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta e incondizionata, sufficientemente pubblicizzata e aggiudicata al migliore o all’unico offerente;
- la vendita è effettuata al valore di mercato quale stabilito da periti indipendenti.

Il prezzo a cui il terreno e i fabbricati interessati sono venduti deve corrispondere **almeno** al prezzo indicato dal “perito estimatore” indipendente nella sua valutazione.

Se, dopo ragionevoli tentativi di vendita al valore indicato dalla perizia, risulta impossibile vendere il terreno e i fabbricati a quel prezzo, potrà essere considerato conforme alle condizioni del mercato uno scarto massimo del 5% rispetto a tale valore d’origine.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione, ferma restando la regola “de minimis” (cfr. la scheda 13), qualsiasi vendita che non sia stata conclusa conformemente a una delle due procedure sopra descritte.

²⁹ La Commissione sta attualmente elaborando una comunicazione completa sull’applicazione del criterio dell’operatore privato operante in un’economia di mercato che incorporerebbe le attuali norme.

Scheda 11 Servizi di interesse economico generale

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la “decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale” (2005/842/CE) (GU L 312 del 29.11.2005, pagg. 67-73), la “disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico” (2005/C 297/04)(GU C 297 del 29.11.2005, pagg. 4-7), e la “direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (versione codificata)” (GU L 318 del 17.11.2006, pagg. 17-25) (in prosieguo, rispettivamente, “la decisione”, “la disciplina” e “la direttiva sulla trasparenza”).

Obiettivo

La decisione e la disciplina intendono fornire maggiore certezza del diritto in merito al finanziamento di servizi di interesse economico generale. Esse si conformano alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Altmark³⁰ e sono volte a garantire che le imprese possano ricevere un sostegno pubblico per coprire tutti i costi sostenuti, incluso un margine di utile ragionevole, per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico quali definiti e ad esse attribuiti dalle autorità pubbliche senza che vi siano sovracompensazione dei costi di servizio pubblico né sovvenzioni incrociate a favore di attività commerciali atte ad alterare la concorrenza.

Campo di applicazione

Per definizione, la decisione e la disciplina si applicano unicamente a imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale quali definite nel trattato, nel diritto derivato e nella giurisprudenza in materia. Si applicano unicamente a imprese che svolgono attività *economiche*, in quanto il sostegno finanziario concesso a soggetti che non svolgono attività economiche non costituisce aiuto di Stato.

Concetti

I **servizi d’interesse economico generale (o SIEG)** sono attività economiche che le pubbliche autorità considerano di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbero fornite (oppure sarebbero fornite a condizioni diverse) senza l’intervento pubblico. L’attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all’interesse economico generale di altre attività economiche.

Per **criteri Altmark** si intendono le condizioni indicate dalla relativa sentenza della Corte di giustizia in base alle quali la compensazione per un servizio d’interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve:

i) l’attività deve essere un servizio d’interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi devono essere chiaramente definiti;

³⁰ C-280/00 del 24.7.2003.

- ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi netti del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); e
- iv) la compensazione è determinata in base a una *procedura di appalto pubblico* oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa normale gestita in modo efficiente.

Misure

1. Decisione

La decisione stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico sono considerati compatibili con le regole sugli aiuti di Stato e *sono esentati dall'obbligo di notifica* preventiva alla Commissione.

Condizioni:

- incarico di servizio pubblico chiaramente definito;
- nessuna sovracompensazione;
- compensazione inferiore a 30 milioni di EUR all'anno per impresa e fatturato annuo inferiore a 100 milioni di EUR per impresa;
- nessun limite per l'importo di compensazione:
 - ospedali;
 - imprese aventi incarichi di edilizia popolare;
 - trasporto aereo e marittimo verso le isole;
 - aeroporti e porti inferiori ai massimali specifici stabiliti per volume di passeggeri.

2. Disciplina

La disciplina stabilisce le condizioni in base alle quali la compensazione non coperta dalla decisione è *compatibile* con le norme sugli aiuti di Stato. Siffatta compensazione deve essere notificata alla Commissione dato il rischio più elevato di distorsione di concorrenza.

Le norme sono volte a garantire che non vi sia *nessuna sovracompensazione* (compensazione eccedente i costi netti del servizio pubblico) e *nessuna sovvenzione incrociata* (compensazione utilizzata per altri mercati aperti alla concorrenza) dato che siffatte circostanze non sarebbero compatibili con il trattato.

3. Direttiva sulla trasparenza

La direttiva sulla trasparenza precisa che le imprese che ricevono una compensazione e che sono incaricate della gestione di un servizio pubblico e operano al contempo su altri mercati devono tenere una contabilità separata delle differenti attività in modo che si possa accertare l'assenza di sovracompensazioni.

Scheda 12 La comunicazione sugli aiuti sotto forma di garanzie

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la “comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pagg. 10-22 e rettifica della pag. 15 nella Gazzetta ufficiale C 244 del 25.9.2008, pag. 32) (in prosieguo la “comunicazione”).

Campo di applicazione

La comunicazione si applica sia alle *garanzie individuali* che ai *regimi di garanzia*. Essa si applica a tutti i settori economici, compresa l’agricoltura, la pesca ed i trasporti, fatte salve le norme specifiche concernenti le garanzie nei settori interessati.

La comunicazione non si applica alle garanzie per il credito all’esportazione.

La comunicazione fissa regole in base alle quali si considera che una garanzia sia conforme al mercato e pertanto non costituisca aiuto. Essa prevede inoltre la valutazione di garanzie contenenti elementi di aiuto.

Concetti

Le garanzie sono di norma connesse a **prestiti, o altre obbligazioni finanziarie**, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le stesse regole si applicano inoltre ad altri tipi di garanzie qualora avvenga un trasferimento di rischio simile (ad esempio investimenti in capitale proprio).

La comunicazione stabilisce norme per **metodologie** chiare e trasparenti per il calcolo dell’elemento di aiuto in una determinata garanzia o regime di garanzia. Vengono introdotte norme semplificate per le PMI per contribuire a risolvere le particolari difficoltà che incontrano tali imprese nell’accesso al finanziamento.

Si considera che le garanzie che soddisfano le condizioni della sezione 3 della comunicazione non determinino un vantaggio per il beneficiario e, di conseguenza, non costituiscano aiuto di Stato. La valutazione dell’elemento di aiuto di Stato nella garanzia è basata sul principio dell’investitore operante in economia di mercato³¹, in quanto si basa su una **valutazione del rischio** adeguata attraverso un **rating**. Non è necessario che il rating venga fornito da un’agenzia internazionale ma può essere effettuato dalla banca del beneficiario.

Per le garanzie con un elemento di aiuto di Stato, si considera l’aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia ed il prezzo realmente pagato per tale misura.

³¹ In base a tale principio, gli investimenti o altri finanziamenti ad imprese concessi dalle autorità pubbliche possono essere accettabili se fatti alle condizioni che un investitore privato operante in un’economia di mercato avrebbe accettato per un’operazione comparabile.

Criteria

Onde escludere l'esistenza di aiuto, la garanzia deve soddisfare i seguenti criteri:

a) garanzie individuali:

- il mutuatario non è un'impresa in difficoltà (cfr. scheda 5. NB: le PMI nuove non sono considerate imprese in difficoltà ai fini dell'applicazione della comunicazione);
- garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica e limitate nella durata e nell'importo;
- copertura massima - 80% del prestito in essere (o di altra obbligazione finanziaria);
- proporzionalità nei rimborsi e nella diminuzione della garanzia e nella suddivisione delle perdite;
- prezzo pagato per la garanzia orientato al mercato (tenendo conto delle specificità della transazione);
- PMI: possibilità di utilizzare premi di sicurezza ("safe-harbour") predefiniti (connessi al rating del credito delle PMI). La possibilità di dimostrare un premio conforme al mercato inferiore. E' applicabile un premio di sicurezza del 3,8% annuo, anche in assenza di rating, per imprese nuove;

b) regimi di garanzia:

- preclusi a imprese in difficoltà;
- garanzie connesse ad operazioni specifiche e limitate nella durata e nell'importo;
- non più dell'80% del prestito in essere (o altra obbligazione finanziaria);
- premi da rivedere almeno una volta l'anno;
- premi a copertura dei rischi normali, delle spese amministrative e di una remunerazione annua di un capitale adeguato;
- termini trasparenti per future garanzie (ad esempio imprese ammissibili);
- PMI: premi di sicurezza o possibilità di un premio unico (che eviti la necessità di rating individuali delle PMI beneficiarie) per importi garantiti fino ad un massimo di 2,5 milioni di EUR per impresa in un determinato regime (consente la messa in comune del rischio ("risk pooling") per le garanzie di basso importo per le PMI).

Altro

Il massimale dell'80% non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito o a quelle concesse a imprese che forniscono determinati servizi locali di interesse economico generale.

NB: Le garanzie inferiori a 1,5 milioni di EUR possono beneficiare del regime "de minimis" previsto dal regolamento "de minimis"³².

³² Fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare metodologie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d) del regolamento "de minimis". Cfr. scheda 13.

Scheda 13 La regola “de minimis”

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il “regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) (in prosieguo il “regolamento”).

Campo di applicazione

Il regolamento riguarda gli aiuti di Stato di importanza minore (aiuti “de minimis”) che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono quindi soggetti all’obbligo di notifica.

La regola “de minimis” non si applica alle imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, nel settore carbonifero e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Si applica, subordinatamente a un certo numero di ulteriori condizioni, a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nel settore dei trasporti gli aiuti “de minimis” non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Il regolamento “de minimis”, infine, non si applica agli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Concetto

La regola “de minimis” fissa una cifra quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della previa notifica alla Commissione. La regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importanza minore non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

Criteri

Per poter beneficiare della regola “de minimis”, è necessario che l’aiuto soddisfi i seguenti criteri:

- il massimale dell’aiuto soggetto alla regola “de minimis” in generale è di 200 000 euro (equivalente sovvenzione diretta in denaro) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo in questione è mobile per cui è necessario determinare, per ciascuna nuova concessione di aiuti “de minimis”, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre esercizi finanziari consecutivi (incluso l’esercizio fiscale allora in corso);
- il massimale si applica all’importo complessivo di tutti gli aiuti pubblici considerati “de minimis”. Non incide sulla possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti di Stato in base a regimi autorizzati dalla Commissione, fatta salva la regola sul cumulo descritta in prosieguo;
- il massimale si applica a qualsiasi tipo di aiuto, a prescindere dalla forma che assume o dall’obiettivo perseguito. L’unico tipo di aiuto escluso dal beneficio della regola “de minimis” è l’aiuto all’esportazione;
- il regolamento si applica unicamente alle forme “trasparenti” di aiuto, ossia agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare l’equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Ciò comporta un certo numero di

restrizioni per talune forme di aiuto tra cui, ad esempio, le garanzie. Si applica il regolamento unicamente alle garanzie di importo inferiore a 1,5 milioni di EUR³³.

Cumulo

Il massimale sopraindicato (200 000 EUR di aiuto “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari) si applica all’importo totale di aiuti “de minimis” concessi a una medesima impresa. L’importo è ridotto a 100 000 EUR nel settore del trasporto su strada.

Quando concede un aiuto “de minimis” a una determinata impresa, lo Stato membro interessato deve accertarsi che il nuovo aiuto non faccia aumentare l’importo totale degli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa in questione durante il periodo di tre anni indicato oltre il massimale di 200 000 EUR (oppure di 100 000 EUR ove applicabile).

Gli Stati membri sono tenuti a instaurare modalità di controllo atte a garantire il rispetto del massimale di cumulo degli aiuti “de minimis”. Ciò può essere fatto in due modi:

- lo Stato membro istituisce un registro centrale degli aiuti “de minimis” contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso;
- oppure lo Stato membro esplicitamente informa l’impresa del carattere “de minimis” dell’aiuto e ottiene dall’impresa interessata informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; in ogni caso spetta allo Stato membro la responsabilità di accertare il rispetto del massimale di cumulo.

³³ Fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare metodologie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera d) del regolamento.